



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Legge 17.7.1890 n. 6972 – R.D. 7.6.1928 n. 1353
00147 ROMA - Piazzale Antonio Tosti n. 4
tel. 06/51858205 – fax 06/5120986

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 117 del 21 giugno 2018

OGGETTO: Affidamento triennale dei servizi assicurativi dell'Ente. Approvazione procedura negoziata, previa indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 4/2018.

Ufficio proponente: Ufficio Patrimonio Informatico CED-ITC

Estensore dell'atto
Geom. Marco Grasselli

firma

addì

16-06-2018

Il Responsabile del Procedimento sotto riportato, a seguito di istruttoria, con la sottoscrizione del presente atto attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Marco Grasselli

firma

addì

18-06-2018

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria con la firma del presente atto attesta che i costi di cui al presente atto sono da imputare sui seguenti capitoli e articoli di bilancio



non comporta impegno di spesa



da imputare al cap. ... art. ... del bilancio dell'esercizio finanziario 2018

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria:
Dott.ssa Roberta Valli

firma

addì

18.06.2018

Parere

FAVOREVOLE



NON FAVOREVOLE



atto)

(Per le motivazioni riportate in allegato al presente

Il Segretario Generale
Claudio Panella

firma

addì

20/06/2018



Il Funzionario

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200 del 07.11.2017 – pubblicato sul BURL n. 91 del 14.11.2017 - con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'IPAB Istituto Romano di San Michele il Dott. Domenico Alessio dalla data di pubblicazione fino al 31.12.2017 *"al fine di garantire l'ordinaria e straordinaria amministrazione"*;

PRESO ATTO dell'effettivo insediamento del Dott. Domenico Alessio in data 14.11.2017 nelle funzioni di Commissario Straordinario;

PRESO ATTO della deliberazione di Giunta Regionale n. 911 del 21.12.2017 di proroga del Commissariamento fino al 30.10.2018;

PRESO ATTO, altresì, del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00049 del 05.02.2018 pubblicato sul BURL n. 11 del 06.02.2018 di nomina del Dott. Domenico Alessio, quale Commissario Straordinario dell'Istituto Romano di San Michele fino al 30.10.2018;

PRESO ATTO del Decreto del Commissario Straordinario n. 57 del 14.03.2018 con il quale è stato affidato l'incarico triennale di Segretario Generale al Dott. Claudio Panella;

PREMESSO che

- in questo Ente sono in corso contratti assicurativi atti a coprire i rischi di diversa natura riguardante sia il personale dipendente, che i beni mobili ed immobili;
- con delibera n. 78/2014 è stato affidato il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore della Società AON, per ragioni di utilità e necessità in quanto dotata di esperienze specifiche e professionali adeguate nello svolgere le attività inerenti al servizio in questione;

ATTESO che

- a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, l'Istituto ha sottoscritto alcuni contratti assicurativi, di durata triennale decorrenti dal 01.07.2015 e precisamente:
 - Lotto 1 - Polizza Incendio: Soc. CATTOLICA ASSICURAZIONI Pol. n. 002106.11.300101;
 - Lotto 2 - Polizza RCT/O: Soc. GENERALI ITALIA Pol. n. 350616849;
 - Lotto 3 - Polizza Tutela Legale: Soc. GENERALI ITALIA Pol. n. 350616843;
- che tali contratti, la cui naturale scadenza è stabilita per il giorno 30.06.2018, prevedono una proroga di validità pari a 120 giorni al fine di consentire l'espletamento di una nuova gara di appalto;

CONSIDERATO che

- la ravvicinata scadenza delle menzionate polizze impone all'Ente di indire una procedura di gara per il nuovo affidamento dei servizi assicurativi in parola;
- compete alla Soc. AON S.p.A. la predisposizione dei capitolati speciali, l'assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute;
- alla data del presente atto non sono attive convenzioni Consip per l'affidamento dei suddetti servizi assicurativi;
- l'art.36, comma 2 lett. b) del Codice degli Appalti prevede che, fermo restando quanto previsto dagli art. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti, procedono ... "per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'art. 35 per i servizi e forniture, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le



forniture di almeno cinque operatori individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”;

- pertanto, ricorrono i presupposti normativi per l'indizione di una procedura negoziata per il nuovo affidamento triennale dei servizi assicurativi in parola, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 4/2018, e previa indagine di mercato, nel rispetto di principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza oltre che di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

PRESO ATTO che

- a seguito di formali richieste inviate dall'Ente al broker la Società AON, da ultimo con nota del 12.06.2018 prot. n. 5365, ha predisposto la seguente documentazione di gara:

- a) Avviso pubblico indagine di mercato
- b) Schema domanda di partecipazione
- c) Schema lettera di invito
- d) Modello offerta economica
- e) Capitolati di polizza

- il valore complessivo triennale presunto valutato dal Broker per i servizi assicurativi di cui sopra, suddiviso in lotti funzionali, è pari ad € 201.000,00 (euro duecentounomila/00) comprensivo di ogni imposta ed onere, così come di seguito precisato:

- Lotto 1 Polizza RCT/O importo triennale € 78.000,00;
 - Lotto 2 Polizza incendio Patrimonio importo triennale € 90.000,00;
 - Lotto 3 Polizze Tutela legale Furto importo triennale € 33.000,00;
- sono stati acquisiti attraverso il sistema SIMOG del portale ANAC ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i. i seguenti CIG:
- Lotto 1 Polizza RCT/O CIG n. 7537616D7C;
 - Lotto 2 Polizza incendio Patrimonio CIG n. 7537629838;
 - Lotto 3 Polizza Tutela legale Furto CIG n. 7537633B84;

ATTESTATO con assunzione di unilaterale responsabilità amministrativa tecnica, che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 20/1994 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n.50/2016;

VISTA la legge 17.7.1890 n.6972 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 21 D. Lgs 04/05/2001 n. 207;

PROPONE

per quanto in premessa specificato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

- 1) di indire una procedura negoziata per l'affidamento triennale dei servizi assicurativi dell'Ente Polizza RCT/O, Polizza Incendio Patrimonio e Polizza Tutela legale Furto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 4/2018, e previa indagine di mercato, nel rispetto di principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza oltre che di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;



- 2) di stabilire quale criterio di selezione delle offerte pervenute quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Codice
- 3) di stabilire che gli elementi indicativi dei rispettivi contratti sono i seguenti:
- a) il fine da perseguire è quello di assicurare le coperture assicurative come descritte nei capitoli speciali di appalto;
 - b) l'oggetto è rappresentato dai servizi assicurativi di cui alle polizze di seguito indicate:
 - Lotto 1 Polizza RCT/O (valore complessivo triennale presunto € 78.000,00);
 - Lotto 2 Polizza incendio Patrimonio (valore complessivo triennale presunto € 90.000,00);
 - Lotto 3 Polizze Tutela legale Furto (valore complessivo triennale presunto € 33.000,00);
 - c) le clausole essenziali sono quelle riportate nei rispettivi Capitolati Speciali di Appalto;
 - d) il contratto avrà durata triennale (30.10.2018 – 30.10.2021, e comunque a far data dalla stipula dei contratti per la durata di anni 3);
 - e) a norma dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, i contratti saranno stipulati mediante scrittura privata;
- 4) di approvare il valore complessivo triennale presunto per i servizi assicurativi di cui sopra, di € 201.000,00 (euro duecentounomila/00), nonché la seguente documentazione di gara che si pone a base della procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi:
- a) Avviso pubblico indagine di mercato
 - b) Schema domanda di partecipazione
 - c) Schema lettera di invito
 - d) Modello offerta economica
 - e) Capitolati di polizza
- 5) di dare atto che trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 comma 3bis del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non si è provveduto alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di interferenza e che l'importo degli oneri di sicurezza è stimato pari a zero;
- 6) di dare atto che i servizi di cui in parola sono stati suddivisi in n. 3 lotti funzionali e che sono stati acquisiti i seguenti CIG:
- Lotto 1 Polizza RCT/O CIG n. 7537616D7C;
 - Lotto 2 Polizza incendio Patrimonio CIG n. 7537629838;
 - Lotto 3 Polizze Tutela legale Furto CIG n. 7537633B84;
- 7) di nominare il Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Informatico, Geom. Marco Grasselli, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
- 8) di procedere con successivo Decreto, al termine della scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse alla procedura di gara, a rendere noti gli operatori economici invitati a presentare offerta per i rispettivi lotti di gara e ad imputare le relative somme necessarie all'affidamento dei servizi in parola;
- 9) di nominare con successivo Decreto, alla scadenza dei termini stabiliti per la presentazione delle offerte economiche, un'apposita Commissione Aggiudicatrice a cui sarà demandato l'espletamento delle operazioni di gara in base ai criteri stabiliti nello schema di lettera di invito di cui al punto 4c;



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

10) di disporre la pubblicazione dell'avviso pubblico indagine di mercato sul sito web dell'Ente, sezione Albo Pretorio ed Amministrazione Trasparente, per n. 15 gg consecutivi dalla data di pubblicazione del presente atto.

Il Funzionario dell'Ufficio Patrimonio
Geom. Marco Grasselli



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

LETTA la proposta del presente provvedimento presentata come indicato in frontespizio;

PRESO ATTO che l'Ufficio proponente il presente provvedimento con assunzione di unilaterale responsabilità amministrativa tecnica, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge n.20/1994 e s.m.i. nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, primo comma della legge n.241/1990 e s.m.i.;

VISTA la legge 17.7.1890 n.6972 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 21 D. Lgs 04/05/2001 n. 207;

VISTO l'art. 36 del D. Lg 50/2016 e s.m.i.;

VISTE le linee guida ANAC n. 4/2018;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

DECRETA

per quanto in premessa specificato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

3) di indire una procedura negoziata per l'affidamento triennale dei servizi assicurativi dell'Ente Polizza RCT/O, Polizza Incendio Patrimonio e Polizza Tutela legale Furto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 4/2018, e previa indagine di mercato, nel rispetto di principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza oltre che di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

4) di stabilire quale criterio di selezione delle offerte pervenute quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Codice

3) di stabilire che gli elementi indicativi dei rispettivi contratti sono i seguenti:

a) il fine da perseguire è quello di assicurare le coperture assicurative come descritte nei capitoli speciali di appalto;

b) l'oggetto è rappresentato dai servizi assicurativi di cui alle polizze di seguito indicate:

- Lotto 1 Polizza RCT/O (valore complessivo triennale presunto € 78.000,00);

- Lotto 2 Polizza incendio Patrimonio (valore complessivo triennale presunto € 90.000,00);

- Lotto 3 Polizze Tutela legale Furto (valore complessivo triennale presunto € 33.000,00);

c) le clausole essenziali sono quelle riportate nei rispettivi Capitolati Speciali di Appalto;

d) il contratto avrà durata triennale (30.10.2018 – 30.10.2021, e comunque a far data dalla stipula dei contratti per la durata di anni 3);

e) a norma dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, i contratti saranno stipulati mediante scrittura privata;



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

4) di approvare il valore complessivo triennale presunto per i servizi assicurativi di cui sopra, di € 201.000,00 (euro duecentounomila/00), nonché la seguente documentazione di gara che si pone a base della procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi:

- a) Avviso pubblico indagine di mercato
- b) Schema domanda di partecipazione
- c) Schema lettera di invito
- d) Modello offerta economica
- e) Capitolati di polizza

5) di dare atto che trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 comma 3bis del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non si è provveduto alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di interferenza e che l'importo degli oneri di sicurezza è stimato pari a zero;

6) di dare atto che i servizi di cui in parola sono stati suddivisi in n. 3 lotti funzionali e che sono stati acquisiti i seguenti CIG:

- Lotto 1 Polizza RCT/O CIG n. 7537616D7C;
- Lotto 2 Polizza incendio Patrimonio CIG n. 7537629838;
- Lotto 3 Polizze Tutela legale Furto CIG n. 7537633B84;

7) di nominare il Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Informatico, Geom. Marco Grasselli, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;

8) di procedere con successivo Decreto, al termine della scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse alla procedura di gara, a rendere noti gli operatori economici invitati a presentare offerta per i rispettivi lotti di gara e ad imputare le relative somme necessarie all'affidamento dei servizi in parola;

9) di nominare con successivo Decreto, alla scadenza dei termini stabiliti per la presentazione delle offerte economiche, un'apposita Commissione Aggiudicatrice a cui sarà demandato l'espletamento delle operazioni di gara in base ai criteri stabiliti nello schema di lettera di invito di cui al punto 4c;

10) di disporre la pubblicazione dell'avviso pubblico indagine di mercato sul sito web dell'Ente, sezione Albo Pretorio ed Amministrazione Trasparente, per n. 15 gg consecutivi dalla data di pubblicazione del presente atto.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Domenico Alessio)



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE
Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza
P. le Antonio Tosti n. 4 – ROMA

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO
ai fini dell'individuazione degli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 4/2018, per l'affidamento triennale dei servizi assicurativi dell'Istituto Romano di S. Michele.

Premessa

L'indagine di mercato ha il solo scopo di comunicare all'Istituto Romano di S. Michele (di seguito denominato Istituto), la disponibilità degli Operatori Economici a partecipare alla procedura prevista dal presente avviso.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Istituto che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto od in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per i servizi assicurativi sotto meglio precisati senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa.

Di seguito si illustrano, in sintesi, le informazioni utili per l'indagine di mercato in oggetto, che costituiscono elementi a base della successiva fase di gara.

Art. 1

Oggetto dell'Avviso

Con il presente avviso l'Istituto, con sede legale in Piazzale Antonio Tosti, 4 – 00147 Roma, C. Fisc. 80112430584–P. I.V.A. 06510971002, intende effettuare un'indagine di mercato per individuare gli Operatori Economici a cui chiedere, successivamente, un preventivo di spesa nell'ambito della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (d'ora in poi il "Codice") per l'affidamento triennale dei servizi assicurativi dell'Istituto, suddiviso in tre lotti, e precisamente:

- Lotto 1 Polizza Responsabilità Civile Terzi e prestatori d'Opera con decorrenza dalle 24,00 del 30.10.2018 e scadenza alle 24,00 del 30.10.2021
- Lotto 2 Polizza Incendio Patrimonio con decorrenza dalle 24,00 del 30.10.2018 e scadenza alle 24,00 del 30.10.2021
- Lotto 3 Tutela Legale Furto con decorrenza dalle 24,00 del 30.10.2018 e scadenza alle 24,00 del 30.10.2021.

L'importo complessivo triennale a base d'asta dell'appalto è di € 201.000,00, comprensivo di ogni imposta e onere.



L'importo complessivo a base d'asta per ciascun lotto (comprensivo di ogni imposta e oneri) è il seguente:

Lotti	Importo annuale presunto	Importo triennale presunto	n. CIG
n. 1 Pol. RCT/O	€ 26.000,00	€ 78.000,00	n. 7537616D7C
n. 2 Pol. Incendio Patrimonio	€ 30.000,00	€ 90.000,00	n. 7537629838
n. 3 Pol. Tutela Legale Furto	€ 11.000,00	€ 33.000,00	n. 7537633B84

Il finanziamento delle somme sopra indicate verrà effettuato con fondi propri di Bilancio.

L'affidamento del servizio in oggetto avverrà mediante l'utilizzo del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b del Codice. L'aggiudicazione avverrà per ogni singolo lotto e sarà consentito agli Operatori Economici di partecipare ad uno o più lotti. L'aggiudicazione per ogni singolo lotto avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché valida.

Art. 2

Requisiti minimi per la partecipazione

La presentazione della manifestazione di interesse è riservata agli Operatori Economici che abbiano legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l'offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso e relativi allegati. Possono partecipare anche Operatori Economici appartenenti ad altri stati membri dell'unione europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio dello Stato Italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.

Ferma la copertura del 100% del rischio afferente ogni lotto di gara, e compatibilmente con le previsioni di legge vigenti, possono manifestare interesse, e pertanto partecipare alla gara, gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici e le associazioni temporanee di cui all'art. 45 del Codice e precisamente:

- soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del citato Codice;
- soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle società di cui all'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248 ss.mm.ii.
- le imprese, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammessi a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzate dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e ss. mm. e ii. possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, nonché dall'art. 110 commi 3,4 e 5 del Codice, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Per la partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) si applica l'art. 47 del Codice la soglia minima richiesta per soddisfare i requisiti di capacità economica - finanziaria e di capacità tecnica - professionale, deve essere posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate per le quali il consorzio concorre salvo che per quelli relativi alla



disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo per i quali il consorzio può utilizzare i requisiti dei soggetti suoi consorziati.

Per detti soggetti devono ricorrere tutte le condizioni di seguito indicate:

Requisiti generali:

Insussistenza delle cause di esclusione previste ex art. 80 del Codice;

Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell'art. 83 comma 3 D. Lgs. 50/2016)

Gli Operatori Economici, se cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza) in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;

Gli Operatori Economici aventi sede legale in Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui gli operatori economici intendano partecipare (per le imprese aventi sede legale in Italia);

Gli Operatori Economici aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'inizio delle attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento in Italia) per il tramite della propria sede secondaria in Italia, oppure autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libera prestazione di servizio in Italia nonché di aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

Capacità economica e finanziaria (ai sensi dell'art. 83 comma 4 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Gli operatori economici devono aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel ramo danni, per ognuna delle annualità 2015 – 2016 – 2017 pari ad almeno € 402.000,00

Capacità tecniche e professionali (ai sensi dell'art. 83 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Gli operatori economici devono aver stipulato nel triennio 2015 – 2016 – 2017, in favore di Enti Pubblici, almeno 3 servizi assicurativi nei rami oggetto della presente procedura, riferiti al lotto di gara a cui si intende partecipare.

A pena di esclusione, in caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti dichiarati dovranno essere posseduti:

a) requisiti generali: ciascun soggetto deve esserne in possesso;



- b) requisiti di idoneità professionale: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
- c) requisiti di capacità economica e finanziaria: nel caso di raggruppamento temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex art. 48 del Codice, possono essere cumulativamente dimostrati, nel caso di coassicurazione, ciascun soggetto deve esserne in possesso;
- d) requisiti e capacità tecnica e professionale: devono essere in capo alla delegataria in caso di coassicurazione; in caso di raggruppamento possono essere dimostrati cumulativamente.

È ammessa la coassicurazione ai sensi dell'art.1911 c.c. in tal caso che gli operatori economici che hanno presentato singolarmente manifestazione di interesse, possono decidere di coassicurarsi anche nel momento di presentazione dell'offerta.

Relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico-professionali è ammesso, altresì, l'avvalimento alle condizioni di cui all'art. 89 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

Art. 3

Presentazione delle manifestazioni di interesse

Gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente Avviso, presentando istanza ai sensi del DPR 445/2000 ("autocertificazione"), utilizzando il modello allegato al presente avviso, debitamente sottoscritta e corredata, in copia fotostatica, dal documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

La predetta istanza dovrà pervenire all'Istituto a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo istitutoromanosanmichele@pcert.postecert.it entro le 12,00 del (farà fede la data e l'ora di arrivo della PEC).

Si specifica che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo, da parte del candidato, di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Si precisa che gli indirizzi di PEC da cui perverranno le manifestazioni di interesse saranno utilizzati per le successive comunicazioni da parte dell'Istituto.

Nell'oggetto della PEC deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse per l'affidamento triennale dei servizi assicurativi dell'Istituto Romano di S. Michele"

Non saranno prese in considerazione le richieste inviate oltre il termine indicato.

All'istanza non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.

L'invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità dell'Istituto ove per disguidi, ovvero, per qualsiasi motivo, l'istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza.

Successivamente alla scadenza del termine sopra indicato, il Responsabile del Procedimento, procederà ad inviare le richieste di preventivo a tutti gli operatori economici che abbiano presentato la propria adesione alla manifestazione d'interesse, qualora in possesso dei requisiti di cui al presente Avviso i quali avranno a disposizione 10 giorni di tempo per formulare le proprie offerte economiche. L'Istituto si riserva comunque la facoltà di invitare ulteriori Operatori Economici alla suddetta procedura.

Art. 4

Altre Informazioni

- a) La manifestazione d'interesse non è in alcun modo vincolante per l'Ente e non costituisce presupposto per alcun affidamento o contratto;
- b) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti devono essere in lingua italiana o



corredati di traduzione giurata;

c) la presente procedura sarà definita anche in presenza di una sola istanza pervenuta e ritenuta valida;

d) il presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell'Ente www.irsm.it alla sezione Bandi e Gare;

e) l'avvenuto affidamento dei servizi sarà reso noto con successivi atti secondo le modalità di legge;

f) il presente avviso, finalizzato all'indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Istituto che sarà libero di avviare altre diverse procedure.

Art. 5

Assistenza del Broker di assicurazioni

Si precisa che l'Istituto si avvale della consulenza del Broker AON S.p.A., (Sede legale Via Andrea Ponti n. 8/10 – 20143 Milano) incaricata dal Contraente della gestione ed esecuzione dei contratti. Il Broker affiancherà l'Istituto nella successiva gestione completa delle assicurazioni, nonché nell'iter di liquidazione dei sinistri. L'opera del Broker sarà remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dalle Compagnie aggiudicatrici; al fine di garantire la "par condicio" delle società offerenti e la determinatezza delle offerte, le stesse dovranno essere formulate prevedendo la remunerazione del broker nella misura dell'11% sul premio imponibile di ciascun lotto.

Art. 6

Trattamento dei dati personali

L'Istituto Romano di San Michele, in qualità di Titolare del trattamento, è tenuto a fornire ogni informazione riguardante l'utilizzo dei dati personali in proprio possesso.

I dati in possesso dell'Istituto Romano di San Michele sono raccolti dai concorrenti della presente procedura e vengono trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dall'art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679, tutelando la riservatezza e i diritti fondamentali degli interessati.

Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento della presente procedura nonché all'adempimento di eventuali obblighi previsti dalla normativa vigente o di richieste della pubblica autorità.

Il conferimento dei dati è necessario allo svolgimento della procedura di cui l'interessato è parte e il loro eventuale rifiuto pregiudicherebbe la sua attuazione.

I dati personali dei partecipanti la procedura potrebbero essere comunicati ad altri partecipanti che esercitino il proprio diritto di accesso agli atti, in conformità alla normativa vigente in materia.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e/o informatici (non so concretamente come vengono acquisiti/conservati. Magari poi ne parliamo così predispongo delle istruzioni che possano andare bene per tutti i bandi di gara) con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'IRSM, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR).

L'apposita istanza all'Istituto dovrà essere presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati (Responsabile della Protezione dei Dati Personali - IRSM, Piazzale A. Tosti 4, - 00147 Roma, e-mail: inforism.it).



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre, come previsto dall'art. 77, un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità, www.garanteprivacy.it, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

Art. 7

Note finali

Ogni eventuale ulteriore richiesta di informazione e chiarimenti attinenti al presente avviso potrà essere inoltrata a mezzo PEC al seguente indirizzo: istitutoromanosanmichele@pcert.postecert.it.

Allegati:

- Modello domanda di partecipazione
- Capitolato di Polizza Responsabilità Civile Terzi e Prestatori d'Opera
- Capitolato di Polizza Incendio Patrimonio
- Capitolato Di Polizza Tutela Legale

Roma, 2018

F.to

Il Responsabile del Procedimento

Spett.le
Istituto Romano di S. Michele
Piazzale Antonio Sosti, 4
00147 Roma

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE**

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.
Lgs. 50/2016 per l’affidamento Triennale dei servizi assicurativi dell’Istituto Romano di S.
Michele indetta con Decreto n./2018.

P.S.: INDICARE LOTTO E CODICE CIG DI CIASCUN LOTTO AL QUALE SI INTENDE PARTECIPARE

Il sottoscritto _____, C.F. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica
presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante della
_____, con sede in _____, via _____, C.A.P. _____, capitale sociale Euro
_____ (_____), iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, C.F.
_____, partita IVA n. _____, Numero posizione INAIL _____, codice Cliente INAIL n.
_____, (nel caso in cui le posizioni INAIL siano più di una occorre allegare il relativo elenco), Numero
posizione INPS _____, Numero Matricola INPS _____ (nel caso in cui le posizioni INPS siano più
di una occorre allegare il relativo elenco),

per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:

Domicilio eletto:

Via Località..... CAP.....

n. di telefono..... e-mail (PEC)

(in caso di imprese straniere) e-mail

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO COME

☐ Impresa Singola

☐ Impresa

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché
in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici

per i quali la stessa è rilasciata;

- ai fini della partecipazione alla procedura negoziata

DICHIARA

A) dichiarazione inerente l'iscrizione al Registro delle Imprese

1) di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, oppure per gli operatori economici appartenenti ad un altro Stato membro non residente in Italia, l'iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza) in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

1.1 che, come risulta dal certificato di iscrizione, l'amministrazione è affidata ad un (compilare solo il campo di pertinenza):

- a) Amministratore Unico, nella persona di: nome _____ cognome _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica: _____;
- b) Consiglio di Amministrazione composto da n. _____ membri e, in particolare, da: (indicare i dati di tutti i Consiglieri) nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, carica _____ (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica: _____;
- nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, carica _____ (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica: _____;
- c) Consiglio di Gestione composto da n. _____ membri e, in particolare, da: (indicare i dati di tutti i Consiglieri) nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, carica _____ (Presidente del Consiglio di Gestione, Consigliere Delegato, Consigliere...), nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica: _____;
- nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, carica _____ (Presidente del Consiglio di Gestione, Consigliere Delegato, Consigliere...), nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica: _____;

Consigliere...), nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica: _____;

nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, carica _____ (Presidente del Consiglio di Gestione, Consigliere Delegato, Consigliere...), nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica: _____;

1.2 (eventuale, ove presente) che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono:

nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, nominato il _____ fino al _____.

B) dichiarazione in ordine ai requisiti di carattere personale

1) che l'Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

2) che l'Impresa è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio di attività assicurativa, nel territorio nazionale, nei rami di rischio oggetto della presente gara ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii. o documentazione equipollente per le imprese di altro Stato U.E.;

3) che l'Impresa:

a) ha stipulato nel triennio antecedente alla data dell'avviso, in favore di Enti Pubblici, almeno 3 servizi assicurativi nei rami oggetto della presente procedura di gara e precisamente _____;

b) ha realizzato una raccolta premi lordi complessiva nei rami danni negli esercizi 2015 – 2016 – 2017 non inferiori a € 402.000,00 (Euro quattrocentoduemila,00) annui;

B1) dichiarazione in ordine ai requisiti di capacità tecnica e professionale

- che l'Impresa ha eseguito, nel triennio 2015 – 2016 – 2017, in favore di Enti Pubblici, almeno 3 servizi assicurativi nei rami oggetto della presente procedura, riferiti al lotto di gara a cui si intende partecipar e precisamente _____;

C) dichiarazioni in caso di Coassicurazioni, RTI e Consorzi

1) in caso di Coassicurazioni) che la partecipazione alla procedura negoziata viene effettuata congiuntamente alle seguenti Imprese:

- _____ (indicare il ruolo: coassicuratrice/delegataria),

- _____ (indicare il ruolo: coassicuratrice/delegataria),

e che con riferimento ai punti precedenti che i requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica previsti

sono posseduti da ciascuna Impresa facente parte del riparto di coassicurazione, nei termini illustrati dalla seguente tabella

Impresa concorrente	Possesso requisito			
	B3)		B1)	
Impresa delegataria	SI	NO	SI	NO
Impresa coassicuratrice	SI	NO	SI	NO
Impresa coassicuratrice	SI	NO	SI	NO
Impresa coassicuratrice	SI	NO	SI	NO

2) (in caso di R.T.I. costituiti o costituendi, nonché di consorzi costituendi) che la partecipazione alla presente procedura negoziata viene effettuata congiuntamente alle seguenti Imprese:

_____ (indicare il ruolo: *mandante/mandataria*),

_____ (indicare il ruolo: *mandante/mandataria*),

e che i requisiti previsti sono posseduti da questa Impresa e dalle componenti il raggruppamento, nei termini illustrati dalla seguente tabella

Impresa concorrente	Possesso requisito		
	B3)		B1)
Impresa mandataria	SI	NO%
Impresa mandante	SI	NO%
Impresa mandante	SI	NO%
Impresa mandante	SI	NO%

D) dichiarazione di elezione di domicilio

1) che l'Impresa:

☐ ai fini della presente procedura, elegge domicilio in _____ Via _____,
C.A.P. _____, tel. _____, fax _____ e indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) _____@_____

E) ulteriori dichiarazioni

a) di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'affidamento in oggetto;

b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, le norme e disposizioni contenute negli atti di gara;

c) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito e ai fini del procedimento per il quale la presente manifestazione viene resa;

d) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura negoziata per la quale è rilasciata

e) di autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti ai sensi dell'art. 241/1990 la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

f) di astenersi da qualsiasi comportamento che possa, in ogni modo, direttamente o indirettamente, limitare la concorrenza o modificare le condizioni di uguaglianza nella gara o nell'affidamento del servizio

_____, li _____

Firma

Si allega

- 1) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante;
- 2) In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si allega originale o copia conforme all'originale della procura.



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE
Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza
P. le Antonio Tosti n. 4 – ROMA

All' Impresa
Via.....n.....
CAP.....Città.....
Via.....
Pec:.....

Oggetto: procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 4/2018, per l'affidamento triennale dei servizi assicurativi dell'Istituto Romano di S. Michele.

Lotto 1 Polizza RCT/O CIG n. 7537616D7C

Lotto 2 Polizza incendio Patrimonio CIG n. 7537629838

Lotto 3 Polizza Tutela legale Furto CIG n. 7537633B84

Spettabile.....

codesta Impresa è invitata, ai sensi dell' ex art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., a far pervenire offerta per la fornitura del/dei servizi assicurativi indicati in oggetto.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..

La durata del/dei contratti è fissata in anni 3 , con effetto dalle ore 24 del 30.10.2018 e scadenza alle ore 24 del 30.10.2021

L'appalto ha per oggetto il servizio di copertura/e assicurativa/e a favore della stazione appaltante per i seguenti lotti:

Lotti	Importo annuale lordo a base di gara	Importo lordo a base di gara per il periodo	CIG
Lotto 1: RCT/O	€ 26.000,00	€ 78.000,00	n. 7537616D7C
Lotto 2: Incendio Patrimonio	€ 30.000,00	€ 90.000,00	n. 7537629838
Lotto 3: Tutela legale	€ 11.000,00	€ 33.000,00	n. 7537633B84



La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare i singoli Lotti anche in presenza di una sola offerta valida. La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, così come previsto dall'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nei rispettivi capitolati d'appalto.

L'impresa partecipante singolarmente o le imprese partecipanti congiuntamente devono, a pena di esclusione, fornire offerta per la copertura dei rischi oggetto del lotto in misura pari al 100%.

I requisiti richiesti sono quelli relativi all'avviso pubblico di indagine di mercato.

Il Responsabile del Procedimento provvederà ad effettuare tutti i controlli prescritti ex lege, a verificare le dichiarazioni rese dal solo soggetto concorrente aggiudicatario e, in caso di dichiarazioni riscontrate difformi, si riserva di non procedere all'affidamento oppure, qualora l'esecuzione del servizio sia già stata iniziata sulla base della lettera di aggiudicazione, di risolvere il rapporto.

Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono tenuti ad utilizzare la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica viene acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.).

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento, consorzio o in coassicurazione, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, consorzio o coassicurazione, ai sensi degli artt. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. E' fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'art. 80, c. 5, lett. m, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente - singolo può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnica-professionale, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In conformità a quanto stabilito all'articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà allegare all'offerta gli specifici documenti richiesti. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

Non è ammesso il Subappalto

CONSEGNA DELLE OFFERTE

L'offerta dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso che sia, sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e controfirmate sui lembi di chiusura e dovrà pervenire, entro e non oltre le ore del



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

..... al seguente indirizzo:

Istituto Romano di S. Michele – piazzale Antonio Tosti, 4 – 00147 Roma .

Recante la seguente dicitura:

NON APRIRE

Affidamento triennale servizi assicurativi dell'Istituto Romano di S. Michele. Scadenza offerte ore00 del giorno

con una delle modalità di seguito indicate:

- per raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo del servizio postale;
- mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati;
- recapitato a mano esclusivamente all'ufficio protocollo all'indirizzo di cui sopra, dalle ore ... alle ore00 dal lunedì al venerdì;

Detto plico deve recare all'esterno, al fine dell'identificazione della provenienza, l'indicazione della denominazione o ragione sociale del mittente, dell'indirizzo, del numero di telefono e di fax dello stesso (in caso di raggruppamento di operatori economici, di tutte le imprese raggruppate / raggruppande / coassicurate / consorziande).

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

All'interno del plico devono essere inserite le seguenti due distinte buste, contenenti quanto previsto di seguito, ugualmente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura di modo che non sia possibile procedere alla relativa apertura e riportanti all'esterno, oltre alla denominazione o ragione sociale del concorrente, le seguenti diciture:

- BUSTA "A": - **Documentazione amministrativa;**

- BUSTA "B": - **Offerta economica.**

Nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte o di qualsiasi altra documentazione presentata per partecipare alla gara. Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della Stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della garanzia provvisoria).

Pena esclusione, tutta la documentazione di gara dovrà essere formulata in lingua italiana. In caso di aggiudicazione dell'appalto tutte le comunicazioni relative alla gestione del contratto dovranno essere formulate in lingua italiana.

L'offerta formulata dall'Impresa concorrente ha natura di proposta contrattuale. La proposta contrattuale è sempre revocabile. Il limite per l'esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la presentazione dell'offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e l'impresa concorrente è obbligata alla propria offerta, per un periodo di giorni 180 (centottanta), a partire dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte.



Non sono ammesse offerte economiche pari e/o in aumento rispetto al costo indicato quale base di gara.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A1) **Pass OE**, - Pass dell'operatore economico: da generare sulla piattaforma AVCPass.

E' necessario alla stazione appaltante per consentire la verifica in ordine al possesso dei requisiti richiesti in gara mediante la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da A.N.AC (nelle more della Banca Dati centralizzata che sarà gestita dal Ministero).

Ciascun concorrente (ed in caso di partecipazione plurisoggettiva, da ciascun operatore economico facente parte dello stesso) dovrà registrarsi al sistema AVCPass (al link: <http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi> alla voce "AVCPass operatore economico") seguendo le istruzioni in questo presenti, dopodiché dovrà individuare la procedura alla quale desidera partecipare mediante l'indicazione del relativo CIG riferito al/ai lotto/i per il/i quale/i l'operatore economico intende partecipare, che gli consenta di ottenere il PassOE che dovrà essere inserito nella busta contenente la "documentazione amministrativa".

A2) **Garanzia provvisoria**, ex art. 93 comma 1 del D.lgs. 50/2016, pari al 2% dell'importo posto a base d'asta di ciascun lotto cui gli operatori economici intendano partecipare o delle misure ridotte di cui al comma 7 dell'art. citato, previa dichiarazione circa il godimento dei benefici (da specificare sul DGUE in maniera dettagliata, indicando quale di quelli previsti in tale articolo) da costituirsi in uno dei modi di cui al comma 2 dell'art. 93 citato e rilasciata dai soggetti di cui al successivo comma 3 dell'art. in questione.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Codice Civile e l'operatività della medesima entro quindi giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia dovrà avere la validità minima di almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

A pena di esclusione l'offerta deve essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii per l'esecuzione del contratto, ex comma 8 art. 93 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.¹

A3) In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, tutta la documentazione prevista dall'articolo 89, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

A4) Copia della presente sottoscritta nella pagina finale ed iniziale per accettazione.

A5) **Attestazione di avvenuto pagamento del contributo A.N.AC.** ex art. 1 comma 67 L. 23/12/2005 n. 266 e ss.mm.ii. dell'importo di Euro,00 da effettuarsi in stretta conformità a quanto contenuto nella Deliberazione A.N.AC. 05/03/2014 (CIG da indicare nel pagamento: lotto 1 CIG 7537616D7C; lotto 2 CIG 7537629838; lotto 3 CIG 7537633B84).

E' ammessa la coassicurazione o la costituzione di raggruppamenti temporanei di imprese fra operatori economici che hanno presentato singolarmente manifestazione di interesse e dichiarato di partecipare come impresa singola. In tal caso si richiede di indicare nella Scheda di Offerta Economica il riparto di coassicurazione o di RTI.

OFFERTA ECONOMICA



L'offerta economica dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente l'**Allegata Scheda di offerta economica**.

L'offerta economica consiste nella indicazione, in cifre ed in lettere, dell'importo annuo di premio offerto rispetto all'importo posto a base d'asta per ciascun lotto.

In caso di discordanza tra l'importo scritto in lettere e quello scritto in cifre, farà fede quello scritto in cifre.

L'operatore economico deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ex comma 10 dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016e ss.mm.ii.. Tali oneri vengono già considerati compresi nell'importo lordo annuo di premio offerto; tali costi non devono essere confusi con i costi per la sicurezza riferiti alla riduzione dei rischi interferenziali (pari a 0,00 per l'appalto in oggetto).

Inoltre l'operatore economico prende atto che il valore economico offerto deve essere onnicomprensivo di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, rispetti le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro.

I valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto agli importi posti a base d'asta per ciascun lotto e/o espresse in modo indeterminato e/o incompleto.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente.

Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in una delle forme plurisoggettive (es. raggruppamenti o associazioni temporanei di impresa, coassicurazioni, etc) dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento/coassicurazione/consorzio etc.

ATTENZIONE:

Ai sensi di quanto previsto al comma 9 dell'art. 83 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare in caso di mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi ad esclusione dell'offerta economica, l'Operatore economico ha 5 giorni di tempo per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine sopra indicato il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO E AGGIUDICAZIONE

L'apertura dei plichi pervenuti in tempo utile avverrà, in seduta pubblica, presso la sede della Stazione Appaltante, sita in Piazzale Antonio Tosti, 4 – 00147 Roma, **il giorno alle ore**

La seduta unica di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.



La Commissione di gara, qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione del Soccorso Istruttorio e non sia pertanto possibile la prosecuzione dello svolgimento della gara provvederà a:

- fissare la data e l'ora della seconda seduta pubblica;
- dichiarare la chiusura della seduta pubblica.

Dopo aver verificato la documentazione amministrativa la Commissione di gara nominata dalla Stazione Appaltante, in seduta pubblica, procederà all'apertura della buste/ "Offerta economica" presentate dai concorrenti ammessi, esclude eventualmente i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale e provvederà alla individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse ai sensi degli art. 97 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. provvedendo preventivamente a sorteggiare il metodo di calcolo della soglia di anomalia a norma del co. 2 del citato art. 97.

La Stazione Appaltante procede all'accertamento dell'anomalia dell'offerta a norma dell'art. 97, comma 5 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. e alle eventuali esclusioni dalla gara.

Le operazioni di gara saranno verbalizzate.

L'aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara rappresenta una mera proposta, subordinata agli accertamenti di legge ed all'approvazione del verbale stesso da parte dell'organo competente della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvederà all'aggiudicazione. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratti d'appalto saranno stipulati tra la Stazione appaltante e gli operatori economici aggiudicatari.

Nel termine che sarà assegnato dalla stazione appaltante, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di provvedere a presentare la documentazione di seguito riportata:

1. cauzione o fidejussione a titolo di garanzia definitiva, in conformità a quanto previsto all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; tale garanzia dovrà permanere efficace per tutta la durata dell'appalto, pertanto, è fatto obbligo all'aggiudicatario di ciascun lotto presentare alla stazione appaltante le quietanze di avvenuto pagamento dei premi annuali che dimostrino il rinnovo delle stesse;
2. (in caso di ATI) mandato notarile con rappresentanza debitamente registrato in originale o copia autentica, che specifichi, tra l'altro, la ripartizione delle prestazioni come da dichiarazioni presentate in sede di partecipazione;
3. Dichiarazione estesa di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii.: L'aggiudicatario, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva.
4. Autocertificazione della documentazione antimafia ex artt. 84, 85 e 89 e D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii..

Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che saranno assegnati dalla stazione appaltante, l'Operatore economico perderà il diritto alla stipula e la stazione



. ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHEL E

appaltante revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso saranno interpellati progressivamente i concorrenti successivi in graduatoria, secondo le regole di cui all'art. 110 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il contratto sarà stipulato secondo le previsioni di cui all'art. 32 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. mediante forma pubblica amministrativa a seguito dell'aggiudicazione definitiva e all'esecuzione delle obbligazioni contrattuali previste in capo all'aggiudicatario.

Eventuali informazioni possono essere richieste al responsabile del procedimento
..... reperibile al seguente indirizzo e numero:.....

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE
Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza

P. le Antonio Tosti n. 4 – ROMA

MODELLO OFFERTA ECONOMICA COPERTURA RCT/O
ISITUTO ROMANO DI S. MICHELE

Con la presentazione della presente offerta economica l'Impresa/e di Assicurazioni dichiara/no l'accettazione incondizionata del Capitolato di Polizza e di tutta la documentazione di gara.

L'Impresa di Assicurazioni dichiara/no altresì di aver preso conoscenza di tutte le condizioni che influiscono nella determinazione dei premi e delle condizioni contrattuali, confermando che tali condizioni hanno consentito di formulare l'offerta.

Le informazioni sotto indicate saranno trattate ai sensi del Dlgs. 30.06.2003 n. 196.

Parametro		Tasso imponibile annuo %	Premio Imponibile Annuo
Fatturato	€ 9.000.000,00		€

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€	
Imposte	€	
TOTALE	€	

PREMIO LORDO ANNUO: €

Premio annuo complessivo (in lettere)

Euro

Denominazione sociale dell'Impresa di Assicurazioni offerente in caso di COMPAGNIA SINGOLA

.....
Codice Fiscale Partita IVA
Sede legale

Denominazione sociale dell'Impresa di Assicurazioni offerente in caso di COASSICURAZIONE o R.T.I.

(Delegataria o Mandataria).....
Codice Fiscale Partita IVA
Sede legale

Denominazione sociale dell'Impresa di Assicurazioni offerente in caso di COASSICURAZIONE o R.T.I.

(Coassicuratrice o Mandante).....
Codice Fiscale Partita IVA
Sede legale



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

Denominazione sociale dell'Impresa di Assicurazioni offerente in caso di COASSICURAZIONE o R.T.I.

(Coassicuratrice o Mandante).....
Codice Fiscale Partita IVA
Sede legale

Ripartizione della polizza (deve essere dichiarata la sottoscrizione del 100% del rischio) da compilare anche in caso di sottoscrizione del rischio al 100% da parte di Impresa di Assicurazioni singola

Impresa di Assicurazione		Percentuale di ritenzione
	Compagnia Singola	100%
	Delegataria/Mandataria	
	Coassicuratrice/Mandante	
	Coassicuratrice/Mandante	

Data

Timbro delle Imprese di Assicurazioni - Firma e qualifica del sottoscrittore (1)

(1) L'offerta deve essere firmata con nome e cognome per esteso e leggibile da un legale rappresentante, qualora venga sottoscritta da un procuratore dovrà essere allegata copia autentica dell'atto di procura.



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE
Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza

P. le Antonio Tosti n. 4 – ROMA

MODELLO OFFERTA ECONOMICA POLIZZA INCENDIO PATRIMONIO
ISTITUTO ROMANO DI S. MICHELE

Con la presentazione della presente offerta economica l'Impresa/e di Assicurazioni dichiara/no l'accettazione incondizionata del Capitolato di Polizza e di tutta la documentazione di gara.

L'Impresa di Assicurazioni dichiara/no altresì di aver preso conoscenza di tutte le condizioni che influiscono nella determinazione dei premi e delle condizioni contrattuali, confermando che tali condizioni hanno consentito di formulare l'offerta.

Le informazioni sotto indicate saranno trattate ai sensi del Dlgs. 30.06.2003 n. 196.

Partita	Enti Assicurati	Somme Assicurate	Tasso Imponibile %	Premio Annuo Imponibile
1/a	Fabbricati	€ 52.201.500,00		
1/b	Fabbricati Storici (*)	€ 39.622.000,00		
2	Contenuto	€ 1.000.000,00		
3	Ricorso terzi e locatari	€ 2.000.000,00		
4	Spese di demolizione e sgombero	€ 200.000,00		
Totale		€ 95.023.500,00		

(*)IMMOBILI DI INTERESSE STORICO/ARTISTICO A NORMA DEL D.L.vo N. 490 DEL 29/10/1999

I suddetti immobili non sono soggetti all'applicazione delle imposte di legge pari al 22,25% del premio imponibile in quanto dichiarati di interesse storico ed artistico a norma del D.L.vo n. 490 del 29/10/1999.

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€	.	=
Imposte	€	.	=
TOTALE	€	.	=

PREMIO LORDO ANNUO: € _____

Premio annuo complessivo (in lettere)

Euro _____



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

Denominazione sociale dell'Impresa di Assicurazioni offerente in caso di COMPAGNIA SINGOLA

Codice Fiscale Partita IVA
Sede legale

Denominazione sociale dell'Impresa di Assicurazioni offerente in caso di COASSICURAZIONE o R.T.I.

(Delegataria o Mandataria).....
Codice Fiscale Partita IVA
Sede legale

Denominazione sociale dell'Impresa di Assicurazioni offerente in caso di COASSICURAZIONE o R.T.I.

(Coassicuratrice o Mandante).....
Codice Fiscale Partita IVA
Sede legale

Denominazione sociale dell'Impresa di Assicurazioni offerente in caso di COASSICURAZIONE o R.T.I.

(Coassicuratrice o Mandante).....
Codice Fiscale Partita IVA
Sede legale

Ripartizione della polizza (deve essere dichiarata la sottoscrizione del 100% del rischio) da compilare anche in caso di sottoscrizione del rischio al 100% da parte di Impresa di Assicurazioni singola

Impresa di Assicurazione		Percentuale di ritenzione
	Compagnia Singola	100%
	Delegataria/Mandataria	
	Coassicuratrice/Mandante	
	Coassicuratrice/Mandante	

Data

Timbro delle Imprese di Assicurazioni - Firma e qualifica del sottoscrittore (1)

.....
.....
.....
.....

(1) L'offerta deve essere firmata con nome e cognome per esteso e leggibile da un legale rappresentante, qualora venga sottoscritta da un procuratore dovrà essere allegata copia autentica dell'atto di procura.



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE
Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza

P. le Antonio Tosti n. 4 – ROMA

MODELLO OFFERTA ECONOMICA POLIZZA INCENDIO PATRIMONIO
ISTITUTO ROMANO DI S. MICHELE

Con la presentazione della presente offerta economica l'Impresa/e di Assicurazioni dichiara/no l'accettazione incondizionata del Capitolato di Polizza e di tutta la documentazione di gara.

L'Impresa di Assicurazioni dichiara/no altresì di aver preso conoscenza di tutte le condizioni che influiscono nella determinazione dei premi e delle condizioni contrattuali, confermando che tali condizioni hanno consentito di formulare l'offerta.

Le informazioni sotto indicate saranno trattate ai sensi del Dlgs. 30.06.2003 n. 196.

Partita	Enti Assicurati	Somme Assicurate	Tasso Imponibile %	Premio Annuo Imponibile
1/a	Fabbricati	€ 52.201.500,00		
1/b	Fabbricati Storici (*)	€ 39.622.000,00		
2	Contenuto	€ 1.000.000,00		
3	Ricorso terzi e locatari	€ 2.000.000,00		
4	Spese di demolizione e sgombero	€ 200.000,00		
Totale		€ 95.023.500,00		

(*)IMMOBILI DI INTERESSE STORICO/ARTISTICO A NORMA DEL D.L.vo N. 490 DEL 29/10/1999

I suddetti immobili non sono soggetti all'applicazione delle imposte di legge pari al 22,25% del premio imponibile in quanto dichiarati di interesse storico ed artistico a norma del D.L.vo n. 490 del 29/10/1999.

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€	
Imposte	€	
TOTALE	€	

PREMIO LORDO ANNUO: € _____

Premio annuo complessivo (in lettere)

Euro _____



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

Denominazione sociale dell'Impresa di Assicurazioni offerente in caso di COMPAGNIA SINGOLA

Codice Fiscale Partita IVA
Sede legale

Denominazione sociale dell'Impresa di Assicurazioni offerente in caso di COASSICURAZIONE o R.T.I.

(Delegataria o Mandataria).....
Codice Fiscale Partita IVA
Sede legale

Denominazione sociale dell'Impresa di Assicurazioni offerente in caso di COASSICURAZIONE o R.T.I.

(Coassicuratrice o Mandante).....
Codice Fiscale Partita IVA
Sede legale

Denominazione sociale dell'Impresa di Assicurazioni offerente in caso di COASSICURAZIONE o R.T.I.

(Coassicuratrice o Mandante).....
Codice Fiscale Partita IVA
Sede legale

Ripartizione della polizza (deve essere dichiarata la sottoscrizione del 100% del rischio) da compilare anche in caso di sottoscrizione del rischio al 100% da parte di Impresa di Assicurazioni singola

Impresa di Assicurazione		Percentuale di ritenzione
	Compagnia Singola	100%
	Delegataria/Mandataria	
	Coassicuratrice/Mandante	
	Coassicuratrice/Mandante	

Data

Timbro delle Imprese di Assicurazioni - Firma e qualifica del sottoscrittore (1)

.....
.....
.....
.....

(1) L'offerta deve essere firmata con nome e cognome per esteso e leggibile da un legale rappresentante, qualora venga sottoscritta da un procuratore dovrà essere allegata copia autentica dell'atto di procura.

CAPITOLATO DI POLIZZA
RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E PRESTATORI D'OPERA

La presente polizza è stipulata tra

	ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE
	PIAZZALE ANTONIO TOSTI, 4
	00147 ROMA
	C.F./P.I. : 80112430584

e

Società Assicuratrice
Agenzia di

Durata del contratto

Dalle 24.00 del:	30.10.2018
Alle 24.00 del:	30.10.2021

INDICE

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	pag. 3
Art. 1 – Definizioni	pag. 3
Art. 2 – Attività degli Assicurati e loro individuazione	pag. 4
 SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	 pag. 5
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	pag. 5
Art. 2 – Assicurazione presso diversi assicuratori	pag. 5
Art. 3 – Durata del contratto	pag. 5
Art. 4 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	pag. 5
Art. 5 – Regolazione del premio	pag. 6
Art. 6 – Recesso a seguito di sinistro	pag. 6
Art. 7 – Modifiche dell'assicurazione	pag. 6
Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contrente alla Società	pag. 6
Art. 9 - Oneri fiscali	pag. 6
Art. 10 – Foro competente	pag. 6
Art. 11 – Interpretazione del contratto	pag. 6
Art.12. – Obblighi in caso di sinistro e procedura gestione sinistri RCT	pag. 7
Art.13 – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio	pag. 7
Art. 14 – Gestione sinistri da parte della Società e liquidazione delle franchigie	pag. 7
Art. 15 – Coassicurazione e delega	pag. 8
Art. 16 – Validità territoriale	pag. 8
Art. 17 – Clausola broker	pag. 8
Art. 18 – Tracciabilità dei flussi	pag. 8
Art. 19 - Rinvio alle norme di Legge	pag. 9
 SEZIONE 3 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	 pag. 10
Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi	pag. 10
Art. 2 - Oggetto dell'assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	pag. 10
Art. 3 – Malattie professionali	pag. 10
Art. 4 – Qualifico di terzo	pag. 11
Art. 5 – Rinuncia alla rivalsa	pag. 11
Art. 6 - Validità temporale della garanzia	pag. 11
Art. 7 – Esclusioni	pag. 12
Art. 8 - Rischi compresi	pag. 13
Art. 9 – Responsabilità personale dipendenti	pag. 15
Art. 10 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali	pag. 15
 SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO	 pag. 16
Art. 1 – Massimali	pag. 16
Art. 2 – Franchigia frontale	pag. 16
Art. 3 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti	pag. 16
Art. 4 – Calcolo del premio	pag. 17
Art. 5 – Disposizione finale	pag. 17

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1 - Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato	Il soggetto fisico o giuridico il cui interesse è tutelato dall'assicurazione
Società:	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker:	la Aon SpA. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto:	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Cose:	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danno corporale:	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Danni materiali:	il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
Massimale per sinistro:	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.

Art. 2 – Attività degli Assicurati e loro individuazione

L'Istituto Romano di San Michele è un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza Legge 17.07.1890 n. 6972 – R.D. 07.06.1928 n. 1353.

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

A titolo esemplificativo e non limitativo, le attività esercitate dal Contraente sono:

1. Casa di riposo, ovvero struttura residenziale a carattere assistenziale destinata prevalentemente agli anziani in condizioni di autosufficienza o parziale autosufficienza;
2. residenza sanitaria assistita con livello di intensità assistenziale di medio livello prestata nell'area della senescenza e riferita a persone anziane con totale o prevalente limitazione della propria autosufficienza, portatori di patologie geriatriche, neurologiche e psicogeriatriche stabilizzate non assistibili a domicilio e che non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero;
3. proprietaria di diversi fabbricati prevalentemente locati a terzi.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati da propri organi, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni, presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente, organizzatore o altro.

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia, l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito gli polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 3 - Durata del contratto

Il presente contratto ha validità dalle 24,00 del 30.10.2018 alle 24,00 del 30.10.2021 (con frazionamento semestrale al 31.04 di ogni anno) e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta.

Il Contraente si riserva inoltre la facoltà di recedere dal contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia, mediante comunicazione raccomandata, inviata almeno 90 giorni prima della data di scadenza.

Si conviene infine che alla scadenza del contratto o in caso di rescissione per sinistro, al Contraente spetterà la facoltà di chiedere una proroga di ulteriori 120 giorni, al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova procedura gara. Tale proroga sarà obbligatoriamente concessa dalla Società previo pagamento di un premio addizionale pro-rata.

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle 24.00 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'Art. 1901 Codice Civile, entro 60 giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Qualora il premio non fosse corrisposto entro i termini suindicati i sinistri accaduti prima del pagamento del premio non potranno essere indennizzati.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle 24,00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il pagamento dei premi alla Società verrà effettuato per il tramite del Broker.

La Società inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale pagamento è liberatorio per il Contraente.

Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione scritta del Broker alla Società Assicuratrice.

Il termine di rispetto per il pagamento dei premi relativi ad eventuali appendici emesse sulla presente polizza si intende fissato in 60 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente del relativo documento regolarmente emesso dalla Società.

Art. 5 – Regolazione del premio

Il presente contratto non è soggetto a regolazione premio a fine annualità essendo il premio calcolato in forma “flat” per tutta la durata della presente assicurazione. A titolo indicativo, e senza che ciò possa costituire presunzione di adeguamento del premio di polizza, si segnala che il fatturato annuo è pari a circa € 9.000.000,00.

Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro

La Società e/o il Contraente hanno facoltà, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 90 giorni. In caso di recesso da parte della Società, la stessa rimborserà al contraente i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte

Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, e-mail o simili) indirizzata alla Società anche tramite il Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Costituiscono eccezione a quanto sopra pattuito l'eventuale disdetta della polizza ed il recesso per sinistro che ciascuna delle Parti è tenuta ad inviare direttamente all'altra parte nei termini e modalità previsti dalla presente polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 12 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente deve dare avviso scritto alla Società o al broker, entro 30 giorni lavorativi dal momento in cui ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia, è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:

- in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società entro 60 giorni dalla scadenza di ogni annualità è tenuta a fornire al Contraente e al Broker indicato in polizza un tabulato riepilogativo dei sinistri denunciati specificando per ognuno:

- data di accadimento
- stato del sinistro ("riservato", "liquidato", "chiuso senza seguito")
- importo a riserva
- importo liquidato e data della liquidazione

Nel tabulato riepilogativo di fine annualità assicurativa l'Impresa indicherà:

- numero totale dei sinistri "in trattativa" / "liquidati" / "senza seguito"
- importo totale "liquidato", "a riserva".

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate, anche successivamente alla scadenza della presente polizza.

E' fatto inoltre obbligo alla Società, entro 180 giorni dalla ricezione di ogni denuncia, segnalare l'esistenza di eventuali scoperture assicurative in quanto assenza di tale dichiarazione il sinistro sarà considerato in garanzia ed assoggettato alle ordinarie procedure di liquidazione.

Art. 14 - Gestione sinistri da parte della Società e liquidazione delle franchigie

La Società provvederà alla gestione e liquidazione al terzo danneggiato di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto assicurativo. Alla fine di ciascuna semestralità la Società provvederà nei confronti del Contraente al recupero delle stesse mediante emissione di un apposito documento riportante:

- Data del sinistro
- Importo liquidato
- Data del pagamento
- Importo da recuperare

Per detti sinistri, sin d'ora, il Contraente/Assicurato dà ampio e irrevocabile mandato alla Società a trattare e definire anche la parte di risarcimento ai terzi danneggiati rientrante nello scoperto e/o nella franchigia; a tal fine si obbliga a rimborsare alla Società medesima le somme da quest'ultima eventualmente anticipate per suo conto per i titoli menzionati; ciò entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta di cui al primo capoverso del presente articolo.

Qualora la polizza dovesse essere disdettata per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente/Assicurato si impegna a provvedere al pagamento entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta.

Art. 15 - Coassicurazione e delega

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto alla Aon S.p.A. e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti

alla presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla Aon S.p.A. la quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto, la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

Art. 16 – Validità territoriale

L'assicurazione RCT è operante per i danni che avvengono nei territori di tutti i Paesi del mondo, esclusi USA, Canada, Mexico. Nel caso di partecipazione a stage, convegni, mostre, fiere e corsi di aggiornamento/formazione professionale, la garanzia s'intende valida anche in tali Paesi. L'assicurazione RCO è operante per i danni che avvengono nel mondo intero.

Art. 17 - Clausola Broker

L'Ente Contraente dichiara di avere affidato la gestione del contratto alla Aon S.p.A., in qualità di Broker ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i..

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente stesso. Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi fatto per il tramite del Broker sopra designato è liberatorio per il Contraente.

La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. Il Broker tratterà all'atto della rimessa dei premi alla Società le commissioni di spettanza nella misura dell'11% (undici per cento) sul premio imponibile.

Art. 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

- a) La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Contraente.
- c) Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dalla Società sia rilevato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola presente risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 19 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE 3 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto accidentale, verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

Art. 2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D. Lgs. n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti così come definiti all'art. 5 del Dlgs. 38/2000
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965 e decreto legislativo 23/02/2000 n. 38 cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui al D. Lgs. 38/2000
4. per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in "itinere" anche nell'eventuale assenza di analoga copertura da parte dell'INAIL.

Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, stagisti, tirocinanti ecc.) che prestano servizio per addestramento, corsi di istruzione, studi, prove ed altri assicurati contro l'infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erranee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

La garanzia RCO s'intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al D.Lgs. 276/03 soggetti e non soggetti INAIL si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario.

Art. 3 – Malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.

Si intendono comunque escluse le silicosi e le asbestosi.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza, e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante la validità della polizza ed in ogni caso entro 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Il Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2. per le malattie conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
- 3. per le malattie connesse ai campi elettromagnetici e al terrorismo

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Art. 4 – Qualifica di terzo

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, anche quando svolgono l'attività per conto dell'Assicurato medesimo con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico sia per lesioni corporali sia per qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati. Sono compresi sia i danni subiti che quelli provocati da tali soggetti a terzi e/o a dipendenti dell'Assicurato.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, quando opera la garanzia R.C.O. (Art.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio.

La garanzia di cui alla presente polizza comprende comunque l'eventuale azione di rivalsa esercitata ex art. 1916 C.C. da INAIL ed INPS ed altri enti assicurativi e previdenziali.

Art. 5 - Rinuncia alla rivalsa

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di dipendenti e/o Amministratori e/o collaboratori dell'Ente assicurato, salvo che per il caso di dolo. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

Art. 6 – Validità temporale della garanzia

L'assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che il danno si sia verificato nello stesso periodo, od in epoca antecedente la data di decorrenza del presente contratto ma non prima del 30.06.2009.

Art. 7 – Esclusioni

L'assicurazione RCT non comprende i danni:

- a. derivanti da prestazioni mediche di tipo chirurgico e in generale invasive;

- b. conseguenti al trattamento, distribuzione, conservazione o utilizzazione del sangue e dei suoi preparati e di ogni tipo di materiale o sostanza di origine umana nonché di ogni prodotto derivato da tali materiali e sostanze;
- c. responsabilità personale dei medici liberi professionisti e/o convenzionati e qualsiasi membro della loro equipe;
- d. da impiego di macchinari od impianti che siano condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- e. da circolazione su strada di uso pubblico, su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- f. alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori;
- g. conseguenti ad inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- h. da furto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 (Rischi compresi sub i).
- i. cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori, fermo restando che i lavori si intendono ultimati quando si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
 - rilascio di certificato di collaudo provvisorio;
 - consegna anche provvisoria delle opere al committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
 - uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.
 Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti ancora non ultimate;
- j. cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, fermo restando che la consegna si intende perfezionata nel momento in cui il potere di fatto (possesso) sulle merci/prodotti/cose risulta trasferito dall'Assicurato ad altro soggetto terzo, salvo quanto previsto alla precedente lettera f) nel caso in cui i prodotti o le cose vengano anche installate presso terzi a cura dell'Assicurato e l'attività dichiarata in polizza lo preveda;
- k. a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati;
- l. sono esclusi dall'RCT i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla legge;
- m. L'assicurazione RCT non comprende i danni a cose rimorchiate, trasportate, movimentate, sollevate, caricate o scaricate;

L'assicurazione RCT/RCO non comprende i danni:

- n. da detenzione o impiego di esplosivi nonché da bonifica, disinnescio e brillamento di ordigni bellici;
- o. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.)
- p. derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
- q. derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
- r. conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere;
- s. derivanti da amianto
- t. derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (DSE);
- u. risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto.
- v. Derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivanti o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria;
- w. Derivanti da violazione di brevetti e/o marchi;

- x. sono esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e comunque a carattere sanzionatorio e non risarcitorio;

Art. 8 – Rischi compresi

A titolo esemplificativo e non limitativo, si conferma l'operatività delle seguenti garanzie:

a) Committenza

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile per danni provocati da altri soggetti della cui opera il Contraente si avvalga pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano essi appaltatori e/o subappaltatori di lavori pubblici e/o di forniture, professionisti, ecc. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei medesimi, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno.

b) Committenza auto ed altri veicoli

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette.

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario.

c) Danni a mezzi sotto carico e scarico

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

d) Veicoli dei dipendenti

La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli dei dipendenti trovantisi in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro.

e) RC attività varie

L'assicurazione si intende altresì prestata per la Responsabilità Civile derivante al Contraente ai sensi di legge:

- dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati, a qualsiasi uso destinati e relativi contenuto ed impianti;
- dalla proprietà e manutenzione di acquedotti, compresi i danni alle persone conseguenti a erogazione di acqua alterata;
- da proprietà di mense aziendali, compresa committenza per servizi dati in appalto a terzi;
- dall'organizzazione di visite agli uffici ed agli impianti di proprietà od in uso dal Contraente e dalla presentazione e dimostrazione di impianti ed attrezzature dell'Assicurato stesso;
- dalla partecipazione ad esposizione, mostre e fiere;
- dalla esistenza di servizio di vigilanza (con guardie armate e non) e di servizi antincendio;
- dall'esistenza di attività sociali, assistenziali e ricreative direttamente gestite o gestite da terzi, fatto salvo, in quest'ultimo caso, il diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile;
- da proprietà di cani da guardia e non;
- dalla proprietà e manutenzione di insegne, ovunque installate nel territorio nazionale;
- l'assicurazione copre anche i rischi inerenti alla somministrazione di bevande e cibi, anche se distribuiti mediante macchine automatiche.
- in occasione di manifestazioni all'aperto organizzate dall'Ente proprietà/allestimento di palchi.

f) Carrelli e macchine operatrici

La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della Legge n. 990 del 24.12.69 e successive modifiche.

g) Installazione e/o manutenzione

La garanzia comprende i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico.

h) Infortuni subiti dagli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti

Sono considerati terzi, nel limite dei massimali previsto per l'assicurazione RCO, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale.

i) Danni da furto

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato

j) Danni da Incendio

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione, scoppio, di cose dell'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che qualora il Contraente/Assicurato sia in possesso di una polizza incendio con garanzia "Ricorso Terzi" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.

k) Danni alle cose di terzi

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori.

l) Cose in consegna e custodia

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'Assicurato è tenuto a rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento.

m) Norme per la sicurezza sul lavoro

la garanzia comprende i danni che possono essere commessi in qualità di "Responsabile del servizio di protezione e sicurezza" riferita sia all'Assicurato che ai dipendenti, nonché nella loro qualifica di committente, "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; nonché per i danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti a violazione alle leggi 196/03 successive modifiche ed integrazioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali.

n) Inquinamento Accidentale

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da inquinamento di acqua aria e suolo a seguito di rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture dell'Assicurato;

o) Danni a Condotture

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni alle condutture ed agli impianti sotterranei e quelli ad essi conseguenti, inclusi i danni da interruzioni di attività;

p) Cedimento, Franamento del terreno

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da cedimento e franamento del terreno, purché non direttamente conseguenti a lavori di sottomuratura, palificazione, diaframmi ed altre tecniche sostitutive. Qualora il franamento e cedimento del terreno cagioni danni ad impianti e condutture sotterranei, s'intendono compreso anche i danni ad essi conseguenti;

q) Interruzione Attività

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti da sospensione, interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.

Art. 9 - Responsabilità personale dipendenti

La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui il Contraente si avvale, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle mansioni prestate per conto dell'Ente, comprese le incombenze derivanti dal D.lg. 81/2008, Legge 123/2007 e successive modificazioni.

Art. 10 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, la società, a richiesta dell'Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale, penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Le spese sostenute per desistere all'azione giudiziaria promossa contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari a $\frac{1}{4}$ del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce per altro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art. 1 – Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali :

Responsabilità Civile verso Terzi :	€ 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 5.000.000,00 per ogni persona lesa e di
	€ 5.000.000,00 per danni a cose
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro :	€ 1.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 1.500.000,00 per persona lesa

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., l'esposizione massima della Società non potrà superare € 5.000.000,00.

Art. 2 – Franchigia Frontale

L'assicurazione di cui alla presente polizza è prestata con una franchigia frontale di € 500,00 per ogni sinistro, comprensiva delle spese legali e peritali, salvo eventuali diversi scoperti e/o franchigie previste dalle condizioni di polizza.

Art. 3 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art. 1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o franchigia
Danni a mezzi di trasporto (Sez. 3 Art. 8 Lett. c)	I massimali di polizza	€ 2.000,00 per sinistro
Danni a cose in consegna e custodia (Sez. 3 Art. 8 Lett. l)	€ 30.000,00 per sinistro e per anno	€ 2.000,00 per sinistro
Danni da incendio (Sez.3 Art.8 Lett. J)	€ 250.000,00 per sinistro	
Danni da inquinamento accidentale (Sez.3 Art.8 Lett. n)	€ 250.000,00 per sinistro e € 500.000,00 per anno	Scoperto 10% minimo € 2.500,00 per sinistro
Danni a condutture ed impianti sotterranei (Sez.3 Art.8 Lett. o)	€ 150.000,00 per sinistro e per anno	Scoperto 10% minimo € 1.000,00 per sinistro
Danni da cedimento e franamento del terreno (Sez.3 Art.8 Lett. p)	€ 250.000,00 per sinistro e per anno	Scoperto 10% minimo € 1.000,00 per sinistro
Danni a cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori (Sez. 3 Art. 8 Lett. k)	€ 10.000,00 per sinistro e per anno	Scoperto 10% per sinistro con il minimo di € 500,00

Interruzioni e sospensioni di attività (Sez. 3 Art. 8 Lett. q)	€ 100.000,00 per sinistro e per anno	Scoperto 10% minimo € 1.500,00 per sinistro
Danni da furto (Sez. 3 Art. 8 Lett. i)	€ 25.000,00 per sinistro e per anno	Scoperto 10% con il minimo di € 150,00 per sinistro

Art. 4 – Calcolo del premio

Il premio dovuto dal Contraente viene così calcolato:

Fatturato Annuo	Tasso finito pro-mille	Premio lordo annuo
€ 9.000.000,00‰	€.....=

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€=
Imposte	€=
TOTALE	€=

Art. 5 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

CAPITOLATO DI POLIZZA

INCENDIO PATRIMONIO

La presente polizza è stipulata tra

	ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE
	PIAZZALE ANTONIO TOSTI, 4
	00147 ROMA
	C.F./P.L.: 80112430584

e

Società Assicuratrice
Agenzia di

Durata del contratto

Dalle 24.00 del:	30.10.2018
Alle 24.00 del:	30.10.2021

INDICE

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	pag. 4
Art. 1 - Descrizione rischio	pag. 6
 SEZIONE 2- NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	 pag. 7
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	pag. 7
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori	pag. 7
Art. 3 - Durata e proroga dell'assicurazione	pag. 7
Art. 4 - Pagamento del premio	pag. 7
Art. 5 - Regolazione premio	pag. 8
Art. 6 - Recesso in caso di sinistro	pag. 8
Art. 7 - Oneri Fiscali	pag. 8
Art. 8 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell'assicurazione	pag. 8
Art. 9 - Foro competente	pag. 9
Art. 10 - Interpretazione del contratto	pag. 9
Art. 11 - Ispezione delle cose assicurate	pag. 9
Art. 12 - Assicurazione per conto di chi spetta	pag. 9
Art. 13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	pag. 9
Art. 14 - Coassicurazione e delega (opzionale)	pag. 9
Art. 15 - Clausola Broker	pag. 10
Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa	pag. 10
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge	pag. 10
 SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO	 pag. 11
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione	pag. 11
Art. 2 - Spese di demolizione e sgombero	pag. 11
Art. 3 - Rimborso onorari periti	pag. 12
Art. 4 - Ricorso terzi	pag. 12
Art. 5 - Eventi socio-politici	pag. 12
Art. 6 - Eventi atmosferici	pag. 13
Art. 7 - Inondazioni, alluvioni	pag. 13
Art. 8 - Allagamenti	pag. 14
Art. 9 - Neve, ghiaccio, gelo	pag. 14
Art. 10 - Acqua piovana	pag. 14
Art. 11 - Acqua e liquidi condotti - spese di ricerca e riparazione.	pag. 15
Art. 12 - Rottura di vetri e cristalli	pag. 15
Art. 13 - Fenomeno elettrico	pag. 15
Art. 14 - Maggiori costi	pag. 15
Art. 15 - Cedimento, franamento, smottamento del terreno	pag. 16
Art. 16 - Danni consequenziali	pag. 16
Art. 17 - Oneri di urbanizzazione - Ordinanze di autorità	pag. 16
Art. 18 - Dispersione liquidi	pag. 16
Art. 19 - Archivi e documenti	pag. 16
Art. 20 - Furto di fissi ed infissi	pag. 17
Art. 21 - Enti in refrigerazione	pag. 17
Art. 22 - Perdita pigioni	pag. 17
Art. 23 - Differenziale storico artistico	pag. 17
Art. 24 - Rimpiazzo combustibile	pag. 17
Art. 25 - Eventi esclusi	pag. 17
Art. 26 - Enti esclusi	pag. 18

SEZIONE 4 – NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO	pag. 19
Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro	pag. 19
Art. 2 – Esagerazione dolosa del danno	pag. 19
Art. 3 – Procedura per la valutazione del danno	pag. 19
Art. 4 – Mandato dei periti	pag. 19
Art. 5 - Operazioni peritali	pag. 20
Art. 6 – Determinazione del danno (Valore a nuovo)	pag. 20
Art. 7 – Deroga alla regola proporzionale	pag. 21
Art. 8 - Anticipo sugli indennizzi	pag. 21
Art. 9 – Limite massimo dell'indennizzo	pag. 22
Art. 10 – Pagamento dell'indennizzo	pag. 22
Art. 11 – Indennizzo separato per ciascuna partita	pag. 22
Art. 12 - Rinuncia all'azione di surroga	pag. 22
Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio	pag. 22
 SEZIONE 5 – PARTITE - SOMME ASSICURATE - PREMIO LORDO ANNO - LIMITI	
FRANCHIGIE SCOPERTI	pag. 23
Art. 1 – Partite, somme assicurate e premio lordo annuo	pag. 23
Art. 2 - Sottolimiti di indennizzo, franchigie, scoperti	pag. 24
Art. 3 – Disposizione finale	pag. 25
 Allegato 1	pag. 26
Allegato 2	pag. 27

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Polizza	Il documento che prova e regola l'assicurazione
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta
Assicurato	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Società/Assicuratori	La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione
Broker	La Aon S.p.A. al quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione
Premio	La somma dovuta dalla Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Franchigia	L'importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell'Assicurato
Scoperto	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Massimale per sinistro	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Cose assicurate	Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati
Danni diretti	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
Danni consequenziali	Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso.
Danni indiretti	Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
Fabbricati	l'intera costruzione edile completa o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione, di prevenzione, di allarme e di comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, comprese dipendenze, tettoie, passaggi coperti e simili, cortili, viali interni, alberi, parchi, giardini e spazi adiacenti ai fabbricati quali opere di pavimentazione all'aperto, nonché boxes, miglione, tappezzerie, moquette, affreschi, mosaici, dipinti murali, omenoni e simili, statue, cariatidi, colonne con capitelli scolpiti, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche anche con particolare valore artistico.

	<p>In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.</p> <p>S'intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli presenti nell'area cimiteriale e degli impianti sportivi. S'intendono altresì compresi nella presente definizione i muri di recinzione in genere, strade, pavimentazioni esterne, fognature.</p>
Contenuto	<p>Macchine, meccanismi, apparecchi impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano naturale complemento). Si intendono inclusi calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, apparecchi audiovisivi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere, fatto salvo se assicurate con diversa polizza.</p> <p>Sono pure compresi i mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà o in uso al Contraente.</p> <p>Con la medesima definizione si intendono inoltre, a titolo esemplificativo e non limitativo, attrezzi, mobili ed arredi, quadri ed oggetti d'arte, raccolte e collezioni in genere ivi comprese quelle a carattere storico, naturalistico ed archeologico, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi, celle ed impianti frigoriferi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; impianti di illuminazione pubblica a completamento dei fabbricati ed impianti semaforici e di segnalazione in genere; merci, derrate alimentari, prodotti farmaceutici, registri, cancelleria, valori e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro non rientri nella definizione "Fabbricati".</p>
Valori	<p>Per "valori" si intendono monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati del Contraente o delle ubicazioni assicurate.</p>
Merci in refrigerazione	<p>Carni, pesce, derrate alimentari in genere contenute in celle frigorifere, proprie o di terzi</p>
Inondazioni e/o alluvioni	<p>Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.</p>
Terrorismo e sabotaggio	<p>Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.</p>
Allagamenti	<p>Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni.</p>
Autocombustione	<p>Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.</p>
Incendio	<p>Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato</p>

	focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Implosione	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Fenomeno Elettrico	Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti macchinari, apparecchiatura, circuiti e simili, serventi alla produzione, trasformazioni distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrici riscaldamento ed illuminazione

Art. 1 – Descrizione rischio

(a titolo esemplificativo ma non limitativo)

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurazione per il Contraente, la presente polizza assicura i beni costituenti il patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dalla Contraente e per il perseguimento dei fini e compiti istituzionali, salvo solo quanto espressamente escluso.

Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione delle ubicazioni assicurate e del valore dei relativi beni immobili e mobili assicurati, nonché della successiva comunicazione di qualsiasi variazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 5) della sezione 2, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso della Contraente, da esibirsi previa richiesta della Società.

Resta comunque inteso che qualora venissero acquisiti a qualsiasi titolo beni dopo l'emissione della presente polizza, la garanzia decorrerà automaticamente della presa in consegna degli stessi, senza obbligo per il Contraente di darne avviso alla Società, purchè il valore del singolo bene non superi l'importo di € 15.000.000,00. In caso in cui l'importo risulti superiore ad € 15.000.000,00 il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla Società e concordare con la stessa i termini della copertura.

Qualora una determinata cosa non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, verrà attribuita alla partita "Contenuto".

Sono altresì comprese le cose di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.

I fabbricati assicurati sono variamente elevati, di costruzione e copertura in materiali prevalentemente incombustibili; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili.

Si intendono garantiti enti all'aperto per naturale destinazione, per movimentazione e trasporto nell'ambito delle ubicazioni assicurate.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.

Il contenuto assicurato si intende garantito anche quando si trovi presso insediamenti diversi da quelli assicurati, siano essi dell'Assicurato che di Terzi, in esposizione, deposito, lavorazioni e/o riparazioni.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia, l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti.

Il Contraente è comunque esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose.

Si prende atto che nell'ambito delle ubicazioni assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e lavori di ordinaria manutenzione e/o ristrutturazione ai fabbricati, a macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività. L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, in quanto ciò non è ritenuto aggravamento di rischio ai sensi dell'art. 1898 del C.C.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 3 – Durata e proroga dell'assicurazione

Il presente contratto ha validità dalle 24,00 del 30.10.2018 alle 24,00 del 30.10.2021 (con frazionamento semestrale al 31.04 di ogni anno) e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta.

Il Contraente si riserva inoltre la facoltà di recedere dal contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia, mediante comunicazione raccomandata, inviata almeno 90 giorni prima della data di scadenza.

Si conviene infine che alla scadenza del contratto o in caso di rescissione per sinistro, al Contraente spetterà la facoltà di chiedere una proroga di ulteriori 120 giorni, al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova procedura gara. Tale proroga sarà obbligatoriamente concessa dalla Società previo pagamento di un premio addizionale pro-rata.

Art. 4 – Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio viene pagato entro il 60° giorno dalla data di effetto, in caso contrario la polizza decorre dalle 24.00 del giorno del pagamento.

Qualora il premio non fosse corrisposto entro i termini suindicati, i sinistri accaduti prima del pagamento del premio non potranno essere indennizzati.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle 24.00 del 60° giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi dovranno essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società o al Broker al quale è assegnata la polizza.

La Società inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il broker designato e che tale pagamento è liberatorio per il Contraente. Farà fede ai fini della copertura assicurativa la data di comunicazione scritta del broker alla Società.

Art. 5 - Regolazione premio

Le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- a) Per i beni di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
 - sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
 - sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
- b) Per i beni acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

Art. 6 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte.

Art. 7- Oneri Fiscali

Sono a carico dell'Assicurato le imposte e gli altri oneri presenti e futuri stabiliti per legge in conseguenza del contratto.

Art. 8 – Forma delle comunicazioni e modifiche dell'assicurazione

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano od altro mezzo (telefax, e-mail o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Costituiscono eccezione a quanto sopra pattuito l'eventuale disdetta della polizza ed il recesso per sinistro che ciascuna delle Parti è tenuta ad inviare direttamente all'altra parte nei termini e modalità previsti dalla

presente polizza.

Art.9 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art.10 - Interpretazione del contratto

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

Art.11 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 12 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 14 - Coassicurazione e delega (opzionale)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al broker designato e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dal broker, il quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento, se avvenuto per il tramite del broker, verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto, la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art. 15 - Clausola Broker

L'Ente Contraente dichiara di avere affidato la gestione del contratto alla Aon S.p.A., in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i..

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente stesso. Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi fatto per il tramite del Broker sopra designato è liberatorio per il Contraente.

La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. Il Broker tratterrà all'atto della rimessa dei premi alla Società le commissioni di spettanza nella misura dell'11% (undici per cento) sul premio imponibile.

Art.16 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

a) La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.;
b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Contraente.

c) Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dalla Società sia rilevato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola presente risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE 3 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei costi necessari a ricostruire, riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati da:

- a) Incendio, fulmine, scoppio o esplosione non causati da ordigni esplosivi.
- b) Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate (esclusi ordigni esplosivi), oggetti orbitanti, meteoriti.
- c) Acqua condotta e liquidi condotti in genere a seguito di guasto, intasamento, traboccamento, rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici di riscaldamento, condizionamento, impianti automatici di estinzione e simili, al servizio di fabbricati e/o delle attività descritte in polizza.
- d) Rigurgito acque di scarico e fognature.
- e) Implosione.
- f) Bang sonico determinato dal superamento, da parte di aeromobili, del muro del suono;
- g) Urto di veicoli stradali non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio, in transito, sosta o fermata sulla pubblica via od in aree private di proprietà dell'Assicurato o di terzi.
- h) Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
- i) Rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

La Società indennizza altresì:

- j) i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, derivanti da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m da esse.
- k) i guasti arrecati per ordine dell'Autorità o prodotti dal Contraente e/o dall'Assicurato, dai dipendenti degli stessi o da Terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso coperto dalla presente polizza.

Art. 2 – Spese di demolizione e sgombero

La Società, senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza della somma indicata alla relativa partita n. 4 Sezione 5 per ogni sinistro, indennizza:

- a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare ad idonea discarica i residui del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare gli enti mobili assicurati (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Relativamente allo smaltimento di eventuali rifiuti tossici, nocivi e/o radioattivi, la somma assicurata si intende limitata ad € 150.000,00 per ogni sinistro

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

Art. 3 – Rimborso onorari periti

La Società si obbliga ad indennizzare all'Assicurato dell'importo da questi versato, in conseguenza di sinistri, per gli onorari e le spese del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo".

Sono compresi inoltre gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione e/o ricostruzione seguenti a sinistri in eccesso a quanto indennizzabile in base alla "Assicurazione a valore a nuovo", nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre, sino alla concorrenza dell'importo stabilito nell'apposita scheda della Sezione 5.

Art. 4 – Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale indicato alla Partita 3) e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

Art. 5 – Eventi socio-politici

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei costi necessari per ricostruire o riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati dai seguenti eventi: scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio.

La Società risponde:

- 1) Dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da incendio, esplosione e scoppio, causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
- 2) Degli altri danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati e causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse e che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

Qualora le persone di cui sopra occupino i fabbricati per oltre 15 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà i danni di cui al presente punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo a meno che l'Assicurato non si sia adoperato presso le Autorità Competenti per ottenere lo sgombero dei fabbricati.

La Società indennizza altresì i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 40 m. da esse nonché i danni causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica o da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, condizionamento o di refrigerazione purché conseguenti ad evento indennizzabile in base al presente articolo.

Limitatamente agli eventi di terrorismo e sabotaggio è facoltà della Società recedere dalle garanzie con un preavviso di giorni 14 (quattordici) da notificarsi a mezzo lettera raccomandata.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 5.

Art. 6 – Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia.

La Società risponde dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione.

La Società non risponde:

- a) dei danni da inondazioni, alluvioni, allagamenti conseguenti a fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, formazioni di ruscelli, accumuli di acqua ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine o trombe d'aria;
- b) dei danni causati da cedimenti o franamenti del terreno, ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria;
- c) dei danni derivanti da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- d) rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- e) umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- f) dei danni subiti da insegne od antenne, recinti cancelli gru cavi aerei, ciminiere e camini e consimili installazioni esterne;
- g) enti all'aperto non per naturale destinazione, baracche di legno e plastica;
- h) dei danni subiti da alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere, fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 5.

Art. 7 – Inondazioni, alluvioni

La Società risponde dei danni materiali compresi quelli da incendio esplosione e scoppio, direttamente causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non poste nelle vicinanze.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiate, maree, maremoti, penetrazione di acqua marina;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione sugli enti assicurati;
- c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d) a enti mobili all'aperto;

- e) causati da traboccamento o rigurgito di fognature salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 5.

Art. 8 – Allagamenti

La Società risponde dei danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da allagamento verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di:

1. formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua;
2. fuoriuscita di acqua non dovuta a rottura da impianti idrici, igienici e tecnici;

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non poste nelle vicinanze;
- b) causati da mareggiate, maree, maremoti, penetrazione di acqua marina;
- c) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- d) causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
- e) causati da gelo, umidità stillicidio, trasudamento, infiltrazione ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia;
- f) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- g) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 centimetri dal pavimento

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 5.

Art. 9 – Neve, ghiaccio, gelo

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- ⇒ crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie o costruzioni in genere, causati dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni medesime;
- ⇒ caduta di oggetti, strutture o loro parti, alberi, rami causata dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
- ⇒ infiltrazioni, all'interno dei fabbricati, di neve, nevischio, ghiaccio, grandine ed acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure, causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
- ⇒ gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, al servizio dei fabbricati e/o attività descritti/a in polizza, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 48 ore antecedentemente al sinistro.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 5.

Art. 10 – Acqua piovana

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;
- c) i danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie;
- d) i danni a merci poste a meno di 12 centimetri dal livello dei pavimenti dei locali.

La presente garanzia è regolata dalle norme della presente polizza se non contrastanti con quanto sopra.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 5.

Art. 11 – Acqua e liquidi condotti – spese di ricerca e riparazione.

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta e liquidi in genere prevista all'Art.1, lettera c) della presente sezione, indennizza altresì:

- 1) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta;
- 2) le spese necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato, ai fini della ricerca e riparazione del guasto.

La Società non risponde dei danni:

- a) derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali
- b) verificatisi in occasione di installazioni o riparazioni, collaudi, prove o modifiche degli impianti, delle condutture e dei serbatoi;
- c) alle merci poste a meno di 12 cm. sul livello del pavimento o del suolo.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 5.

Art. 12 – Rottura di vetri e cristalli

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, tavoli ecc. all'interno o all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso all'art. 25 della presente Sezione.

La Società non risponde per rigature, scheggiature, segnature e screpolature.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 5.

Art. 13 – Fenomeno elettrico

La Società si obbliga a indennizzare i danni alle macchine, apparecchi, impianti e circuiti elettrici ed elettronici, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) lampade, valvole termoioniche, resistenze elettriche scoperte;
- b) i danni dovuti alla mancanza della manutenzione prescritta dal costruttore delle apparecchiature;
- c) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova;
- d) difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere per Legge o contratto il costruttore o il fornitore.

Relativamente alle sole apparecchiature e componenti elettroniche sono altresì esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a:

- e) controlli di funzionalità;
- f) manutenzione preventiva;
- g) danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromagnetiche, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art.1907 C.C. fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 5.

Art. 14 – Maggiori costi

In caso di danno ai fabbricati e/o al contenuto per eventi coperti dalla polizza, ove l'Assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgano nel luogo colpito dal sinistro, la Società si

obbliga a indennizzare le spese, documentate, aggiuntive e/o straordinarie sostenute per la prosecuzione dell'attività, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto di locali;
- installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
- noleggio attrezzature;
- trasporto dipendenti.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 5.

Art. 15 – Cedimento, franamento, smottamento del terreno

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati in seguito a cedimento, franamento, smottamento del terreno comprese le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per le operazioni di ripristino del terreno circostante necessarie per la riparazione della rete.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art.1907 C.C. fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 5.

Art. 16 – Danni consequenziali

La Società risponde dei danni materiali ai beni assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, ma subiti in "conseguenza" di questi eventi.

Art. 17 – Oneri di urbanizzazione - Ordinanze di autorità

Nella somma assicurata per la partita "Fabbricati", sono compresi anche:

- a) le maggiori spese compresi oneri di urbanizzazione e/o concessione che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali, che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra;
- b) le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento, anche di beni non danneggiati in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge o ordinanza che regoli la riparazione e/o costruzione di fabbricati esistenti al momento del sinistro e che imponga tale demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento;

Art. 18 – Dispersione liquidi

La Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate da fuoriuscita di liquidi e fluidi di qualsiasi natura a causa di guasto o rottura accidentale di condutture o serbatoi, fissi o mobili, anche se di proprietà di terzi.

La Società non risponde dei danni:

- a) verificatisi in occasione di installazioni o riparazioni, collaudi, prove o modifiche delle condutture e dei serbatoi;
- b) a merci poste a meno di 12 cm. sul livello del pavimento o del suolo.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 5.

Art. 19 – Archivi e documenti

Relativamente agli archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri, la Società oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, rimborserà anche il costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento con il limite d'indennizzo indicato nell'apposita scheda alla Sezione 5 sotto la voce "Spese ricostruzione archivi e documenti".

L'indennizzo di cui sopra sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime se le cose distrutte o danneggiate non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 5.

Art. 20 – Furto di fissi ed infissi

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti a seguito di furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune, nonché guasti arrecati agli stessi dai ladri.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 5.

Art. 21 - Enti in refrigerazione

Relativamente alla partita n. 2 "Contenuto" sono assicurati i danni subiti dagli enti assicurati in refrigerazione e pertanto la Società risponde dei danni subiti da detti enti a causa di:

- a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- b) fuoriuscita del liquido refrigerante.

Conseguenti a:

1. qualsiasi evento garantito nella presente polizza;
2. accidentale verificarsi di guasti o rotture frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o di produzione e distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti l'impianto stesso.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 5.

Art. 22 - Perdita pigioni

La Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento dei fabbricati assicurati fino alla concorrenza, per singola unità immobiliare, della pigione annua percepita.

Art. 23 - Differenziale storico artistico

Ad integrazione della partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia fino alla somma di € 1.000.000,00 per i maggiori danni che gli enti assicurati, con particolari qualità storico/artistiche, possano subire a seguito di sinistro e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dal presente contratto.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche, documenti ed oggetti storici, ecc., e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale e/o parziale del manufatto storico/artistico.

In deroga all'art. 1907 del c.c., l'importo relativo alla presente garanzia si intende prestato senza l'applicazione della regola proporzionale.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai Beni Storici e Culturali, cui verrà conferito formale incarico di Perito comune, competente nel territorio ove si colloca il bene danneggiato.

Art. 24 - Rimpiazzo combustibile

La Società rimborsa il costo di rimpiazzo del combustibile (nafta – gasolio – kerosene) in caso di spargimento conseguente ad evento garantito in polizza o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.

In nessun caso, per questa specifica garanzia, la Società rimborserà una somma maggiore ad € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 25 – Eventi esclusi

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 C.C.) a indennizzare i danni causati da:

- a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto.
Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- b) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- c) dolo del Contraente e dell'Assicurato; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri;
- d) danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto previsto espressamente incluso in garanzia nella presente polizza
- e) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalla garanzia "spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro".
- f) alle sole parti usurate, corrose o difettose, degli apparecchi e degli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio.
- g) furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.
- h) eruzioni vulcaniche e maremoto.

Art. 26 – Enti esclusi

La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da:

- 1. Gioielli, pietre e metalli preziosi se non attinenti agli usi e processi dell'Azienda Contraente;
- 2. strade e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati;
- 3. enti all'aperto non per naturale destinazione o per movimentazione e trasporto nell'ambito delle ubicazioni assicurate;
- 4. boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere.

SEZIONE 4 – NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso alla Società o al Broker entro trenta giorni da calendario da quando l'Ufficio competente del Contraente o dell'Assicurato ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente deve altresì:

- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Art. 2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta da una delle parti :
- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà, fatto salvo tuttavia quanto previsto all'Art. 3 della Sezione 3 della presente polizza.

Art. 4 – Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;

- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.1 della presente Sezione;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.6 della presente Sezione;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 3 - lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 5 - Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.

Art. 6 – Determinazione del danno (Valore a nuovo)

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

- a) in caso di distruzione:
 - per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
 - per la rete fognaria, l'acquedotto e la rete di illuminazione pubblica oltre che il costo di ricostruzione a nuovo s'intendono comprese anche le spese sostenute per scavi, sterri e reinterri;
 - per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- b) in caso di danno parziale:
 - il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.
- c) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
- d) i lavori di "ricostruzione e rimpiazzo" (che possono anche essere eseguiti in altra sede ed in qualsiasi modo l'Assicurato ritenga confacente alle sue esigenze o richiesti da Enti preposti alla salvaguardia di fabbricati di valore storico od artistico, sempreché ogni variante non costituisca un aggravio di oneri per la Società) devono essere iniziate e condotti a termine con ragionevole sollecitudine.
- e) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

- f) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi dell'art. 1908 C.C..
- g) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni – se assicurata - l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.
- h) per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.
- i) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate le informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni
- l) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti da a) a l) del presente articolo che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito ai punti da a) a l) del presente articolo, è consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

Art. 7 – Deroga alla regola proporzionale

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le altre partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Non si farà luogo in alcun caso all'applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l'indennizzo non superi la somma di € 15.000,00.

Art. 8 - Anticipo sugli indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00. L'importo massimo di suddetto acconto non potrà superare la somma di € 2.000.000,00.

La Società adempirà all'obbligazione entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Quanto sopra s'intende riferito alla quota di indennizzo dovuta prima che avvenga la ricostruzione o il rimpiazzo dell'ente colpito da sinistro.

Successivamente l'Assicurato avrà il diritto di ottenere ulteriori acconti corrispondenti allo stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione, di rimpiazzo o di riacquisto risultante da dichiarazioni debitamente documentate da fatture del fornitore.

Successivamente, avuti inizio la ricostruzione, il rimpiazzo o il riacquisto dei beni assicurati, dietro presentazione delle fatture o di documenti che attestino l'avvenuto pagamento di somme che

complessivamente eguagliano o superino l'anticipo percepito, l'Assicurato avrà diritto di ottenere ulteriori acconti in corrispondenza dello stato di avanzamento dei lavori.

Detti acconti saranno del pari versati dalla Società dietro presentazione dei documenti attestanti l'avvenuto esborso per un importo che eguagli o superi il totale degli acconti già percepiti.

Art. 9 – Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 10 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.

Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell'importo convenuto se l'Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l'intero importo anticipato.

Art. 11 – Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'Art.6 della presente Sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Art. 12 - Rinuncia all'azione di surroga

A parziale deroga dell'art. 1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti dei dipendenti, utenti, fornitori e collaboratori in genere (compresi i volontari) del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo.

Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso e completo dei dati identificativi del danneggiato e del numero di repertorio assegnato:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato e data liquidazione);
- d) sinistri respinti.

E' fatto inoltre obbligo alla Società entro 180 giorni dalla ricezione di ogni denuncia segnalare l'esistenza di eventuali scoperture assicurative in quanto in assenza di tale dichiarazione il sinistro sarà considerato in garanzia ed assoggettato alle ordinarie procedure di liquidazione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

SEZIONE 5 - PARTITE - SOMME ASSICURATE - CALCOLO DEL PREMIO - LIMITI, FRANCHIGIE, SCOPERTI

Art. 1 – Partite, somme assicurate e premio lordo annuo

Partita	Enti Assicurati	Somme Assicurate	Tasso Imponibile %	Premio Annuo Imponibile
1/a	Fabbricati	€ 52.201.500,00		
1/b	Fabbricati Storici (*)	€ 39.622.000,00		
2	Contenuto	€ 1.000.000,00		
3	Ricorso terzi e locatari	€ 2.000.000,00		
4	Spese di demolizione e sgombero	€ 200.000,00		
Totale		€ 95.023.500,00		

(*) IMMOBILI DI INTERESSE STORICO/ARTISTICO A NORMA DEL D.L.vo N. 490 DEL 29/10/1999

I suddetti immobili non sono soggetti all'applicazione delle imposte di legge pari al 22.25% del premio imponibile in quanto dichiarati di interesse storico ed artistico a norma del D.L.vo n. 490 del 29/10/1999.

Si prende atto tra le parti che:

la somma assicurata alla **Partita 1/a ed 1/b**, è stata determinata dal prodotto del totale dei metri quadrati con il costo medio al metro quadrato per la ricostruzione a nuovo dei Beni Immobili, per metro quadrato e più precisamente:

Tipologia di Struttura / Beni Assicurati	Mq complessivi	Costo medio al mq
Partita 1/a	34.801	€ 1.500,00
Partita 1/b	19.811	€ 2.000,00

la somma assicurata alla **Partita 2** è stata determinata dal costo medio di rimpiazzo a nuovo e di riacquisto dei Beni Mobili mediamente esistenti.

La Società espressamente conviene sulla congruità dei capitali globali assicurati, calcolati come sopra riportato.

PREMIO LORDO ANNUO: € _____

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€	_____.
Imposte	€	_____.
TOTALE	€	_____.

Art. 2 - Sottolimiti di indennizzo, franchigie, scoperti

In nessun caso la Società pagherà un importo superiore a € 30.000.000,00 (euro trenta milioni) per uno o più sinistri che si dovessero verificare nella medesima annualità assicurativa.

Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia per sinistro
Demolizione e sgombero	Quanto previsto alla part. 4 per sinistro	
Onorari di architetti, professionisti e consulenti	€ 20.000,00 per sinistro e per anno	
Spese peritali	€ 20.000,00 per sinistro e per anno	
Ricorso terzi	Quanto previsto alla part. 3 per sinistro	
Eventi socio-politici	50% delle somme assicurate per ubicazione, con il massimo di € 8.000.000,00 per sinistro e per anno	Sc. 10% con il minimo di € 5.000,00 per sinistro
Terrorismo e sabotaggio	50% delle somme assicurate con il max di € 8.000.000,00 per sinistro e per anno	Sc. 10% con il minimo di € 5.000,00 per sinistro
Eventi atmosferici	50% del valore del fabbricato e relativo contenuto per singola ubicazione	Sc. 10% con il minimo di € 5.000,00 per sinistro
Inondazioni e alluvioni	50% delle somme assicurate per ubicazione con il massimo di € 5.000.000,00 per sinistro e per anno	Sc. 10% con il minimo di € 10.000,00 per sinistro
Allagamenti	50% delle somme assicurate per ubicazione con il massimo di € 5.000.000,00 per sinistro e per anno	Sc. 10% con il minimo di € 10.000,00 per sinistro
Ghiaccio, gelo	€ 100.000,00 per sinistro e per anno	€ 2.500,00
Neve	50% delle somme assicurate per ubicazione con il massimo di € 5.000.000,00 per sinistro e per anno	€ 5.000,00
Acqua piovana	€ 200.000,00 per sinistro e per anno	€ 500,00
Spese di ricerca e riparazione dei danni da acqua	€ 50.000,00 per sinistro e per anno	
Acqua Condotta	€ 100.000,00 per sinistro e per anno	Sc. 10% con il minimo di € 500,00 per sinistro

Traboccamenti, rigurgiti o rotture di fognature – intasamento grondaie e pluviali	€ 100.000,00 per sinistro e per anno	Sc. 10% con il minimo di € 500,00 per sinistro
Dispersione liquidi	€ 100.000,00 per sinistro e per anno	€ 2.500,00
Rottura vetri e cristalli	€ 2.500,00 per singola lastra, € 7.500,00 per sinistro e per anno	€ 250,00
Fenomeno elettrico	€ 20.000,00 per sinistro e per anno	Sc. 10% con il minimo di € 500,00 per sinistro
Maggiori costi	€ 2.500.000,00 per sinistro e per anno	
Cedimento, franamento e smottamento del terreno	€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno	€ 25.000,00
Spese ricostruzione archivi e documenti	€ 250.000,00 per sinistro e per anno	€ 2.500,00
Merci in refrigerazione	€ 150.000,00 per sinistro e per anno	Sc. 20% con il minimo di € 5000,00 per sinistro
Furto fissi ed infissi	€ 10.000,00 per sinistro	€ 2.500,00
Rimpiazzo combustibile	€ 15.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	
Differenziale storico-artistico	€ 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Art. 3 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

L'ASSICURATO

LA SOCIETÀ

ALLEGATO N. 1

(Immobili)

Costituisce parte integrante della presente polizza di assicurazione

Ai fini della presente polizza si intendono assicurati i seguenti immobili:

Comprensorio Istituto Romano di San Michele:

1. Roma – Piazzale Antonio Tosti, n.4;

Comprensorio Montecitorio:

1. Roma – Via della Colonna Antonina nn. 27 – 31

ALLEGATO N. 2
(Immobili storici)

Costituisce parte integrante della presente polizza di assicurazione

Ai fini della presente polizza si intendono assicurati i seguenti immobili:

Comprensorio Clementino:

- 1. Roma – Piazza della Repubblica nn. 40 – 45;**
- 2. Roma – Via delle Terme di Diocleziano nn. 29 – 39;**
- 3. Roma - Via del Viminale n. 1-11**


Comprensorio Montecitorio:

- 2. Roma – Piazza Montecitorio nn. 130 – 132;**
- 3. Roma – Via della Colonna Antonina nn. 27 – 31**

CAPITOLATO DI POLIZZA

TUTELA LEGALE

La presente polizza è stipulata tra

	ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE
	PIAZZALE ANTONIO TOSTI, 4
	00147 ROMA
	C.F./P.I.: 80112430584

e

Società Assicuratrice
Agenzia di

Durata del contratto

Dalle 24.00 del:	30.10.2018
Alle 24.00 del:	30.10.2021

INDICE

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI	pag. 5
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	pag. 6
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede	pag. 6
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	pag. 6
Art. 3 - Durata del contratto - recesso - rinnovo – proroga temporanea	pag. 6
Art. 4 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società	pag. 6
Art. 5 - Foro competente	pag. 6
Art. 6 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	pag. 6
Art. 7 - Obblighi di fornire dati sull'andamento del rischio	pag. 6
Art. 8 - Modifiche dell'assicurazione	pag. 7
Art. 9 - Aggravamento del rischio	pag. 7
Art. 10 - Diminuzione del rischio	pag. 7
Art. 11 - Oneri fiscali	pag. 7
Art. 12 - Assicurazioni presso diversi Assicuratori:	pag. 7
Art. 13 - Coassicurazione e delega	pag. 7
Art. 14 - Interpretazione del contratto	pag. 8
Art. 15 - Rinvio alle norme di legge	pag. 8
Art. 16 - Clausola broker	pag. 8
Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari	pag. 8
Art. 18 - Recesso per sinistro	pag. 8
CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO	pag. 9
SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI	pag.10
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	
Art. 1 - Definizione della garanzia prestata	pag.10
Art. 2 - Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata	pag.10
Art. 3 - Rivalsa	pag.11
Art. 4 - Esclusioni espresse	pag.11
Art. 5 - Inizio e termine della garanzia	pag.11
Art. 6 - Franchigie	pag.12
Art. 7 - Scelta del legale	pag.12
Art. 8 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro	pag.12
Art. 9 - Liquidazione delle spese	pag.12
Art. 10 - Limiti territoriali	pag.12
Art. 11- Massimali - limiti di indennizzo	pag.12
Art. 12 - Calcolo del premio-Regolazione del premio	pag.13
SEZIONE 4 GARANZIE AGGIUNTIVE VALIDE SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA	pag. 14
Art. 1 - Assistenza legale attiva. (garanzia a favore dell'ente)	pag. 14
Art. 2 - Assistenza legale passiva - spese di resistenza (garanzia a favore dell'ente).	pag. 14
Art. 3 - Assistenza legale nei casi di Mediazione (garanzia a favore dell'ente)	pag. 14
CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO	pag. 15

SCHEDA DI POLIZZA

1.	<u>Società:</u>																									
2.	<u>Contraente:</u> ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE Piazzale Antonio Tosti, 4 – 00147 Roma C.f. 80112430584																									
3.	<u>Periodo di Assicurazione:</u> Durata del contratto: dalle 24.00 ore del 30.09.2018 alle 24.00 ore del 30.09.2021 Frazionamento del premio: semestrale – Rate successive a decorrere dalle 24:00 del 31.03.2019																									
4.	4.1 <u>Massimale per persona:</u> € 25.000,00 4.2 <u>Massimale per ogni evento che coinvolga più persone:</u> € 150.000,00 4.3 <u>Massimale aggregato annuo:</u> € 150.000,00 I massimali devono intendersi onnicomprensivi di ogni tipo di prestazione prevista dal presente contratto																									
5.	<u>Franchigia per sinistro:</u> <u>nessuna</u>																									
6.	<u>6.1 Data di retroattività:</u> dal 30.06.2013																									
7.	<u>Clausola Broker:</u> 7.1 Broker: Aon S.p.A, 7.2 Corrispondente dei Lloyd's: <i>(da inserire qualora il soggetto aggiudicatario sia un sottoscrittore Lloyd's)</i>																									
8.	<u>Soggetti assicurati e Calcolo del premio annuo:</u> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Categoria</th> <th style="width: 25%;">Parametro (numero persone assicurati)</th> <th style="width: 20%;">Premio Lordo per persona</th> <th style="width: 20%;">Premio Lordo Annuo Euro</th> <th style="width: 10%;">Premio semestrale lordo €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ente in qualità di persona giuridica</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Presidente</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segretario Generale</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numero dei dipendenti</td> <td style="text-align: center;">70</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 10px;"> Si intendono assicurati unicamente i soggetti per i quali è stato indicato il relativo premio. Relativamente agli Assicurati persone fisiche la presente copertura assicurativa si intende valida unicamente se viene comunicato il numero totale delle persone in organico per ogni singola categoria </p>	Categoria	Parametro (numero persone assicurati)	Premio Lordo per persona	Premio Lordo Annuo Euro	Premio semestrale lordo €	Ente in qualità di persona giuridica	1				Presidente	1				Segretario Generale	1				Numero dei dipendenti	70			
Categoria	Parametro (numero persone assicurati)	Premio Lordo per persona	Premio Lordo Annuo Euro	Premio semestrale lordo €																						
Ente in qualità di persona giuridica	1																									
Presidente	1																									
Segretario Generale	1																									
Numero dei dipendenti	70																									

	<p>assicurata alla data di effetto della polizza.</p> <p>Nota: il numero degli Assicurati è comunicato dal soggetto Contraente, ha carattere indicativo e viene utilizzato per contabilizzare il premio minimo ed acquisito anticipato annuo lordo. La variazione nel numero degli Assicurati, in aumento o decremento, verificatasi nel corso della vigenza contrattuale, come risultante dagli atti dell'Ente (nomine, revoche, contratti, ecc.), non ha riflessi in termini di prestazione della copertura assicurativa che viene comunque garantita dalla Società salvo la regolazione del premio a termini di contratto e sempre che è stato comunicato il numero totale delle persone in organico alla data di effetto della prima annualità assicurativa.</p>
9.	<p><u>Garanzie aggiuntive operanti:</u></p> <p>Art. 1 - Assistenza legale attiva. (garanzia a favore dell'ente)</p> <p>Art. 2 - Assistenza legale passiva - spese di resistenza – (garanzia a favore dell'ente).</p> <p>Art.3 - Assistenza legale nei casi di Mediazione (garanzia a favore dell'ente):</p>

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione;
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione;
Assicurato:	Il soggetto pubblico e/o privato il cui interesse è protetto dall'assicurazione, oppure l'Ente indicato nella Scheda di Polizza, se assicurato con la presente polizza ed i soggetti appartenenti alle categorie individuate nella Scheda di Polizza;
Società/Assicuratore:	L'impresa di assicurazione;
Premio:	La somma dovuta dall'assicurato alla Società;
Massimale:	La massima esposizione convenuta e definita nella Scheda di Polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa;
Sinistro:	<p>L'esigenza di Tutela Legale, ovvero il momento nel quale l'Assicurato riceve:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ una notificazione/atto/comunicazione scritta, relativa all'avvio di una procedura giudiziaria a suo carico, inclusi l'invito a dedurre e l'invito a presentarsi per l'audizione personale; ➤ una qualunque comunicazione scritta, anche in via stragiudiziale, nella quale viene sostenuta una qualsivoglia responsabilità di un Assicurato; <p>Solo nei casi in cui risultino operanti le Garanzie Aggiuntive Art.1 e/o Art.2 e/o Art. 3) richiamate nella Scheda di Polizza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ l'istanza di mediazione ➤ il momento in cui l'Assicurato ha necessità di tutela legale al fine di proteggere i propri diritti lesi nel corso dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla società in caso di sinistro;
Retribuzioni lorde e Compensi	l'ammontare delle remunerazioni, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato e risultanti dai libri paga, corrisposte ai Dipendenti con esclusione di quelli in rapporto di servizio, agli Amministratori ed ai Direttori apicali (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: Direttori, dirigenti...).
Dipendente	<p>Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell'Assicurato e quindi sia a questo collegata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro -INAIL e non INAIL; ➤ rapporto di servizio, cioè il personale estraneo al Contraente ma inserito a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell'apparato organizzativo del Contraente stesso
Durata e/o periodo di validità della Polizza:	Il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e termina con la data di scadenza della polizza;
Periodo di efficacia:	Il periodo compreso tra la data di retroattività e la data di scadenza della polizza, così come indicate nella Scheda di Polizza;

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di Dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle 24.00 del giorno indicato in frontespizio di capitolato ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'Assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle 24,00 del giorno indicato nel documento di variazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 3 - Durata del contratto - recesso - rinnovo - proroga temporanea

La presente Assicurazione ha effetto dalle 24:00 del 30.10.2018 e cesserà automaticamente alle 24:00 del 30.10.2021 senza obbligo di disdetta.

Il premio alla firma sarà corrisposto per il periodo ore 24:00 del 30.10.2018 alle 24:00 indicato al punto 3.3 e 3.4 della Scheda di Polizza e successivamente sarà da corrispondersi semestrali

L'Assicurazione potrà essere disdetta dalle parti a mezzo raccomandata A.R. inviata almeno 90 giorni prima di ogni ricorrenza annuale.

La Società si impegna a prorogare l'Assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per 120 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio. Tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga.

Art. 4 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata a.r. o a mano od altro mezzo - posta elettronica certificata- indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 5 - Foro competente

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l'Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 ss.mm. e ii..

Art. 6 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente polizza viene stipulata dall'Ente anche a favore degli Assicurati indicati nella Scheda di Polizza, al fine di assolvere agli obblighi derivanti dalla normativa e dalla disciplina di cui alla contrattazione collettiva.

L'Ente, pertanto, oltre alla qualità di assicurato a termini di contratto, assume la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'assicurazione, adempie agli obblighi a suo carico previsti dall'assicurazione stessa, ed esercita conseguentemente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, compresi quelli spettanti ai singoli Assicurati ed anche in via esclusiva, con il consenso espresso degli Assicurati stessi che si intende espressamente acquisito e prestato in sede di promozione e stipula del presente contratto anche se qui non formalmente riprodotto, documentato e rappresentato.

Art. 7 - Obblighi di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società o l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza semestrale al 31.12. ed al 30.06 di ciascuna annualità, si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker dei tabulati contenenti i dati relativi all'andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico (excel).

Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:

- numerazione attribuita alla pratica
- data di accadimento,

- stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito)
- importo liquidato o posto a riserva
- sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Si precisa in proposito che:

- i predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30gg da ciascuna delle date sopra indicate, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker;
- in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
- l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

Art. 8 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 9 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una comunicazione di una circostanza aggravante il rischio, successivamente intervenuta, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Art. 10 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

Art. 11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali, relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 12 - Assicurazioni presso diversi Assicuratori:¹

Qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire gli stessi danni, l'Assicurazione opera a secondo rischio, ossia solo dopo che i massimali previsti dalle altre assicurazioni siano esauriti, fermo in ogni caso il Massimale indicato nella Scheda di Polizza, e per eventuali garanzie non presenti nelle altre assicurazioni. Ai fini della corretta valutazione della presente garanzia e del premio di polizza, il Contraente s'impegna nel mettere a disposizione dell'Assicuratore le predette altre assicurazioni.

Il Contraente è tenuto a denunciare il Sinistro a tutti gli Assicuratori interessati, nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 13 - Coassicurazione e delega

In caso di coassicurazione l'Assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicuratori indicati nel riparto allegato.

In caso di coassicurazione e/o di riassicurazione del rischio, la Società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato assicurato o ripartito.

La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Art. 14 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 15 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 16. - Clausola broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Aon S.p.A., in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.

L'Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente Assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i Premi. La Società pertanto, riconosce che il pagamento dei Premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura dell'11% (undici per cento) sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.

Art. 18 - Recesso per sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni. In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, congruata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza.

La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Norme che regolano l'Assicurazione:

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede.

Art. 9 - Aggravamento del rischio

Art. 10 - Diminuzione del rischio

Art. 12 - Assicurazioni presso diversi Assicuratori

Art. 18 - Recesso per sinistro

Data

il Contraente

.....

SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1 - Definizione della garanzia prestata

1.1. Obbligazioni contrattuali:

La Società si obbliga ad assumere, alle condizioni e nei limiti dei massimali della presente Assicurazione, l'onere delle spese che il Contraente, nel rispetto delle norme di legge e dei C.C.N.L. delle specifiche categorie, debba sostenere per conto dei soggetti assicurati per la tutela dei propri diritti ed interessi in caso di controversie relative a fatti ed atti direttamente connessi all'espletamento dei rispettivi incarichi e/o funzioni istituzionali.

1.2. Garanzie:

Le garanzie sono prestate - alle condizioni e nei limiti che seguono - direttamente nei confronti dell'Ente Contraente e/o degli Assicurati. Le stesse sono operanti, per le spese di difesa, assistenza, patrocinio e perizia, sia stragiudiziali che giudiziali, per ogni stato e grado di giudizio, comprese quelle liquidate dal Giudice a favore della controparte in caso di soccombenza, relativamente ai Sinistri che riguardano i soggetti appartenenti alle categorie indicate nella Scheda di Polizza che avanzino richiesta di patrocinio legale nei confronti dell'Ente.

Art. 2 - Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata

2.1 Le spese e gli oneri per i quali la garanzia assicurativa è prestata, sono:

- a) le spese per gli interventi dei legali incaricati della gestione del Sinistro, compresi gli oneri per il corrispondente/domiciliatario in caso di procedimento giudiziario radicato in un distretto di Corte di Appello diverso da quello dell'Assicurato; non sono comprese le duplicazioni delle voci di spesa degli onorari, secondo la tariffa forense; parimenti devono intendersi garantite le spese per un solo legale riferite ad ogni grado di giudizio e/o tipologia di procedimento;
- b) le spese del legale di controparte, per condanna dell'Assicurato nel caso di soccombenza, come risultante dalla decisione dell'organo giudiziario, o di transazione nella misura concordata con la Società;
- c) le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società;
- d) le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- e) le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- f) le spese di giustizia penale e/o contabile;
- g) il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, ove sostenuto, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- h) gli oneri relativi alla registrazione degli atti giudiziari, ove previsti a carico dell'Assicurato, fino ad un limite massimo di € 500,00, qualora non già sostenute in forza di altro atto liquidativo (es: caso lett. b);

Sono comunque escluse le spese conseguenti a:

- Pene pecuniarie inflitte da un'Autorità Giudiziaria;
- Le multe e le ammende di natura penale e le sanzioni di natura amministrativa.

2.2 Le garanzie assicurative di cui alla presente polizza sono espressamente prestate per:

A) Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni:

per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio;
per fatti relativi alla circolazione stradale, quando gli assicurati, per ragioni di servizio si trovino alla guida di veicoli a motore, anche di loro proprietà;

B) Difesa penale per delitti ad imputazione dolosa e/o dolosi ascritti alle persone garantite in polizza e riferiti direttamente all'espletamento del servizio, all'assolvimento delle funzioni istituzionali e all'adempimento dei compiti d'ufficio, esclusivamente nei seguenti casi:

- B.1) qualora l'originaria imputazione per reato doloso venga derubricato in ipotesi colposa;
- B.2) quando intervenga sentenza definitiva di proscioglimento, assoluzione o archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

C) Responsabilità amministrativa e contabile.

Sono garantite le spese per sostenere la difesa dei singoli assicurati in procedimenti per giudizi di responsabilità amministrativa per danno erariale promossi avanti la giurisdizione della Corte dei Conti. Il rimborso delle spese è subordinato all'effettivo proscioglimento degli Assicurati nei predetti procedimenti.

È fatto obbligo agli Assicurati di denunciare al Contraente il Sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione di responsabilità e, successivamente, pari obbligo di denuncia di sinistro resta in capo al Contraente nei confronti della Società.

D) Attività di rappresentanza.

La garanzia è prestata anche per Sinistri riconducibili all'espletamento da parte degli Assicurati di incarichi di rappresentanza dell'Ente di appartenenza/Contraente presso altri Enti e/o a Società private soggette a controllo pubblico per appartenenza a comitati, commissioni e organi collegiali.

Resta ferma l'operatività a secondo rischio della presente polizza qualora i suddetti Enti e/o Società private soggette a controllo pubblico abbiano stipulato una polizza a garanzia dei rischi connessi all'espletamento dell'incarico svolto da un Assicurato in rappresentanza del Contraente presso gli stessi.

Art. 3 - Rivalsa

In caso di condanna dell'Assicurato con sentenza o provvedimento per atti/fatti commessi con dolo o colpa grave, la Società richiederà all'Ente, il rimborso di tutti gli oneri eventualmente ad esso anticipati e/o comunque sostenuti in ragione e a causa dell'assistenza legale di cui al presente contratto in favore di uno o più assicurati, per ogni grado di giudizio.

Art. 4 – Esclusioni espresse

L'Assicurazione non obbliga la Società qualora:

- a) il Sinistro derivi da fatto doloso dell'Assicurato salvo quanto espressamente previsto dall' art.2.2;
- b) il Sinistro derivi da condotta del soggetto qualificata in giudizio e accertata come colpa grave;
- c) il reato venga estinto per amnistia o cancellato per provvedimento di indulto; è altresì escluso il cosiddetto patteggiamento (definizione del giudizio con l'applicazione della pena su richiesta delle parti)
- d) riguarda una richiesta di risarcimento provenienti da coniuge, genitori, figli e qualsivoglia altro parente o affine convivente con l'assicurato;
- e) il Sinistro sia relativo ad un conflitto/contenzioso tra Assicurati persone fisiche o ad un caso di conflitto di interesse tra gli stessi ed il Contraente; in caso di conflitto tra Assicurati persone fisiche ed Ente, sempreché lo stesso risulti soggetto assicurato, la garanzia si intenderà comunque prestata a favore dell'Ente stesso;
- f) il Sinistro derivi dalla proprietà o dalla guida d'imbarcazioni o aeromobili;
- g) il Sinistro sorga in relazione a eventi conseguenti a atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato.
- h) il Sinistro sia relativo a licenziamento per giusta causa dell'Assicurato persona fisica; in tale caso la Polizza opererà a favore dell'Ente Contraente, se risulti soggetto Assicurato dalla polizza stessa;
- i) derivi da un fatto che ha dato origine alla controversia e/o al procedimento giudiziario non direttamente connesso al servizio, alle funzioni istituzionali e/o alle mansioni dell'Assicurato.
- j) Non sono a carico dell'Assicuratore le somme dovute per:
 - pene pecuniarie inflitte da un'Autorità Giudiziaria;
 - le multe e le ammende di natura penale o amministrativa;
- k) derivi da Sinistri, già noti all'Assicurato precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- l) il Sinistro derivi da giudizi avanti l'Autorità Amministrativa, salvo quanto successivamente previsto alle Garanzie Aggiuntive, Art. 2) – Assistenza legale passiva (spese di resistenza).
- m) si verifichino conflitti/contenziosi fra l'Assicurato e l'Assicuratore della presente polizza, salvo quanto precisato alla Garanzia Aggiuntiva Art. 3).

Art. 5 - Inizio e termine della garanzia

La garanzia viene prestata per i Sinistri denunciati dall'Assicurato, anche tramite il Contraente, durante il periodo di Validità della Polizza, purché relativi a violazioni di norme di legge o contrattuali occorse non prima della data di retroattività indicata al punto 6.1 della Scheda di polizza.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- a) le controversie promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;

- b) indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa e contabile a carico di una o più persone assicurate e riconducibili alla medesima violazione di legge o di contratto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale per sinistro resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 6 – Franchigie

Non viene applicata franchigia alla liquidazione dei sinistri.

Art. 7 - Scelta del legale

L'Assicurato, nel rispetto dei vigenti CCNL e del regolamento interno dell'Ente Contraente, ha il diritto di scegliere il legale o i legali di sua fiducia, in funzione della tipologia dei diversi procedimenti che possono necessitare dell'apporto di più specializzazioni anche contemporaneamente, tra coloro che risiedono nel luogo ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti a decidere la controversia, segnalandone il nominativo alla Società la quale assumerà a proprio carico le spese relative mediante rimborso dei compensi professionali ai sensi della presente polizza. L'Assicurato dovrà rilasciare al legale designato apposita procura, fornendo altresì tutta la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico.

Quanto sopra vale anche per la scelta del consulente di parte/perito

Art. 8 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

Gli Assicurati devono notificare ogni denuncia di Sinistri alla Società (anche tramite il broker ove incaricato), anche avvalendosi dell'ufficio dell'Ente contraente, entro 30 giorni dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, allegando, al fine di consentire alla Società una valutazione esaustiva circa l'operatività delle garanzie, quanto segue:

- a) una copia degli atti e della documentazione rilevante ai fini della controversia;
- b) una descrizione del fatto/i che ha originato il Sinistro indicando circostanze di tempo e di luogo, i soggetti interessati le generalità di eventuali testimoni e/o cointeressati e/o controinteressati;
- c) il nominativo dei legali o dei consulenti/periti incaricati cui l'Assicurato ha affidato la controversia e/o la causa, corredati da tutti gli atti relativi alla nomina e alle comunicazioni intercorse.

L'Assicurato autorizza la Società ad acquisire, anche direttamente dai professionisti incaricati, ogni utile informazione nonché la copia di atti o documenti.

Art. 9 - Liquidazione delle spese

La Società liquiderà alla Contraente dopo aver valutato la sussistenza della garanzia ed in assenza di motivi ostativi, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare documento fiscale (parcella o parcella pro-forma; nel caso di parcella pro-forma il documento fiscale definitivo dovrà essere successivamente tempestivamente inviato dal professionista alla Società), tutte le spese sostenute (comprendenti di tutti gli oneri fiscali per la regolarizzazione di atti da produrre nel processo e delle spese per la registrazione delle sentenze) entro il limite del massimale e delle condizioni di assicurazioni prestate. Le parcelle presentate per la liquidazione dovranno essere redatte nel pieno rispetto delle tariffe forensi in vigore relativamente alle tipologie/valore delle controversie denunciate.

Tutte le somme comunque ottenute a titolo di risarcimento/indennizzo in relazione al petitum sostanziale o all'oggetto sostanziale delle controversie, per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi spettano integralmente alla Contraente.

Spetta alla Società Assicuratrice quanto liquidato all'assicurato giudizialmente o stragiudizialmente e/o definito in via transattiva autorizzata dalla Società per spese, competenze ed onorari, nei limiti dell'esborso sostenuto, anche in via di surroga secondo l'Art. 1916 del c.c.

Le spese legali e peritali di soccombenza sono a carico della Società anche se pattuite transattivamente, ad esaurimento di quanto è a carico eventualmente di altro assicuratore.

Art. 10 – Limiti territoriali

L'Assicurazione vale per le controversie che hanno luogo nella Repubblica Italiana, negli altri Paesi dell'UE, nei Paesi del Bacino Mediterraneo, in Svizzera, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che in caso di giudizio sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

Art. 11 – Massimali - limiti di indennizzo

La copertura assicurativa viene prestata per persona, per evento ed in aggregato annuo (ivi compreso l'eventuale periodo in cui è operante la garanzia postuma) fino alla concorrenza dei massimali riportati nella Scheda riepilogativa di Polizza di cui al punto 4 della Scheda di Polizza.

Art. 12 –Calcolo del premio-Regolazione del premio

Premesso che la garanzia è valida per le categorie assicurate indicate nella Scheda di Polizza in attività durante il Periodo di efficacia del presente contratto, e comunque afferenti alla definizione di Dipendenti ed Amministratori, si conviene che la determinazione del premio viene calcolata secondo quanto previsto nella Scheda di Polizza.

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, che rappresenta il premio minimo comunque acquisito dalla Società, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante il periodo riferito all'esercizio precedente (da/a 30.06 di ogni anno) negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

SEZIONE 4 - GARANZIE AGGIUNTIVE VALIDE SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA

Art. 1 - Assistenza legale attiva. (garanzia a favore dell'ente)

Sempre che sia stato pagato il relativo premio e che dunque la garanzia di cui alla presente clausola sia richiamata nella Scheda di Polizza, le garanzie si intendono estese ai Sinistri relativi a danni subiti dai soggetti Assicurati nell'espletamento della propria attività istituzionale a seguito di fatti illeciti di terzi (intesi questi come coloro che non si trovano in rapporto di impiego o di servizio, a qualunque titolo, con l'Ente); fermo restando che la presente clausola s'intende operante laddove sia l'Ente ad attivare la garanzia, la copertura assicurativa s'intenderà prestata per la sola fase giudiziale.

In caso di costituzione di parte civile da parte dell'Ente in un procedimento penale aperto a carico di uno o più Assicurati, le garanzie di cui alla presente clausola si intenderanno operanti esclusivamente a favore dell'Ente. Nessuna spesa legale potrà essere riconosciuta in questo caso a favore degli Assicurati persone fisiche nei cui confronti viene esercitata l'azione civile nel processo penale.

Art. 2 -. Assistenza legale passiva - spese di resistenza – (garanzia a favore dell'ente).

Sempre che sia stato pagato il relativo premio e che dunque la presente clausola sia richiamata nella Scheda di Polizza, ferme restando tutte le condizioni di polizza, ivi inclusa la sua operatività a secondo rischio di seguito regolata, le garanzie si intendono operanti a favore dell'Ente contraente per tutti i procedimenti in cui l'Ente medesimo sia chiamato in causa da terzi nella persona del legale rappresentante; resta salva ed impregiudicata la prestazione della garanzia nell'interesse personale ed individuale del soggetto (persona fisica) che ricopre pro-tempore la qualità di legale rappresentante dell'Ente qualora lo stesso rientri tra i soggetti assicurati.

La presente garanzia opera esclusivamente in presenza di valido ed efficace contratto di assicurazione della RCT/O, RC Patrimoniale o di RC Professionale stipulato dall'Ente ed esclusivamente ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dall'Assicuratore della RCT/O, della RC patrimoniale o di RC Professionale, ai sensi dell'art. 1917, comma 3, del codice civile.

Nel caso di inoperatività od inattività della polizza di RCT/O e/o RC patrimoniale e/o RC Professionale, la garanzia è prestata a primo rischio.

All'atto della denuncia di sinistro l'Ente Contraente dovrà rilasciare alla Società, su richiesta, copia dei contratti assicurativi di RCT/O, di RC patrimoniale e/o di RC professionale vigenti.

In caso di rifiuto ingiustificato di prestazione di copertura assicurativa da parte dell'assicuratore della RCT/O, della RC patrimoniale o della RC Professionale o di ingiustificata inattività della specifica Società nei termini coerenti e compatibili con l'esercizio di una efficace azione difensiva a tutela degli interessi dell'Ente e degli assicurati, la Società della presente Polizza presterà l'assistenza legale per la chiamata in causa della Società che assicura la responsabilità civile RCT/O o la RC Patrimoniale o la RC Professionale. La valutazione circa i motivi del rifiuto e del ritardo/inattività è riservata alla Società della presente Polizza.

In caso di esito positivo della vertenza le somme a titolo di spese legali e diverse ottenute dalla Società della RCT/O o della RC patrimoniale o della RC Professionale spettanti all'Ente verranno versate alla Società assicuratrice della tutela legale che ha sostenuto nell'interesse dell'Ente la chiamata in causa dell'assicuratore inadempiente.

Art.3 - Assistenza legale nei casi di Mediazione (garanzia a favore dell'ente):

Si prende inoltre atto che l'Art. 2) – “Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata, al punto. 2.1 - Le spese e gli oneri per i quali la garanzia assicurativa è prestata, sono:” viene così integrato:
a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 28/2010 e ss.mm. e ii. (Mediazione finalizzata alla Conciliazione):

- i) i costi propri di segreteria (spese di avvio) per l'istruttoria conseguente all'istanza di mediazione, sia qualora il Contraente/Assicurato sia parte istante, sia qualora il Contraente/Assicurato sia chiamato alla mediazione
- j) le spese di mediazione determinate in considerazione del valore della lite
- k) le spese del legale eventualmente incaricato dal Contraente/ Assicurato alla propria assistenza nella mediazione

La Società

Il Contraente

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare **specificamente** le disposizioni dei seguenti articoli delle NORME **CHE** REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI:

Art. 1- Definizione della garanzia prestata

Art. 2 - Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata

Art. 4 - Esclusioni espresse

Art. 5 - Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made) -

Art. 8 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

Data

il Contraente

.....



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

PUBBLICAZIONE

Decreto del Commissario Straordinario n.117 del 21.06.2018

Si attesta che il Decreto del Commissario Straordinario n.117 del 21.06.2018
ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.18.06.2017 n. 69 e ss.mm.ii. è stato pubblicato
sul sito istituzionale dell'Istituto Romano di San Michele in data 21.06.2018

L'Istruttore Direttivo Amministrativo
(Dott.ssa Antonietta Antenucci)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Antenucci', written over the printed name.